



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 362

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 3 novembre 2010

**INDICE****Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag.	5
--	------	---

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag.	7
---	------	---

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	13
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	43
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	53
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	60
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	69
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	76
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	82
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	89
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	91
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	108
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	120
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	124

**Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	Pag.	135
---	------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	137
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	»	140
Per la semplificazione . . . . .	»	142
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	»	144

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	<i>Pag.</i>	146
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito . . . . .	»	150

**Sottocommissioni permanenti**

<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	159
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .</i>	»	162
<i>14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .</i>	»	163

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 novembre 2010

**74ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

### *MATERIE DI COMPETENZA*

**Su una richiesta dell'onorevole Mastella concernente l'applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore MERCATALI (*PD*) riferisce alla Giunta sull'argomento all'ordine del giorno soffermandosi anche sui più recenti documenti inviati dall'onorevole Mastella, tra i quali anche le copie conformi agli originali dell'ordinanza di rinvio a giudizio e delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari.

Ricorda quindi che i procedimenti penali avviati nei confronti dell'onorevole Mastella si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo in cui egli ha rivestito la carica di Ministro della giustizia. Da ciò deriva la richiesta formulata dall'onorevole Mastella di applicazione della procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 per i reati ministeriali. Tale procedura non risulta essere stata seguita dagli organi giudiziari competenti, in quanto gli atti non sono stati trasmessi al Tribunale dei Ministri. L'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa dell'onorevole Mastella è stata respinta dal GUP di Napoli con ordinanza dello scorso 20 ottobre. D'altra parte, in data 27 ottobre, è stato deliberato di richiedere l'autorizzazione del Senato sulla utilizzazione di intercettazioni di comu-

nicazioni telefoniche dell'onorevole Mastella relativa ai medesimi procedimenti penali. Tale richiesta non è però ancora pervenuta al Senato e sarà quindi oggetto di una valutazione successiva anche ai fini di una eventuale integrazione della proposta in esame.

Alla luce degli elementi così evidenziati, il relatore ritiene che la procedura seguita dagli uffici giudiziari competenti non sia stata rispettosa di quanto previsto dalla legge ed in particolare dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Sottolinea che il procedimento avviato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e successivamente trasferito a Napoli avrebbe dovuto prevedere la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri. La mancata trasmissione ha determinato la conseguenza che il Senato non abbia ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai procedimenti penali in oggetto, né come effetto di una eventuale valutazione di «ministerialità» dei reati addebitati per la prevista richiesta di autorizzazione parlamentare, né come comunicazione della archiviazione conseguente alla valutazione di «non ministerialità».

Propone, pertanto, che la Giunta deliberi di richiedere all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in ragione della omissione di quegli obblighi di comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in questione. Il conflitto di attribuzione non dovrebbe quindi avere ad oggetto la configurazione dei reati, ma il ripristino del corretto svolgimento del procedimento secondo le indicazioni della legge e della stessa Corte costituzionale, quale premessa indispensabile per il concreto riconoscimento alla Camera competente del proprio diritto ad esercitare le funzioni previste dalla legge costituzionale.

Intervengono i senatori SARRO (*PdL*), LUSI (*PD*), D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), SANNA (*PD*), LI GOTTI (*IdV*) e SARO (*PdL*).

La Giunta, previa verifica del prescritto numero legale, approva all'unanimità la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il Senatore SANNA (*PD*) formula alcune considerazioni sulla composizione della Giunta in conseguenza della costituzione di un nuovo gruppo parlamentare, cui fornisce chiarimenti il Presidente FOLLINI.

Vengono infine rinviati i restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Mercoledì 3 novembre 2010

86<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2156)** *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

**(2044)** *BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione*

**(2164)** *LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

**(2168)** *D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*

**(2174)** *FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati*

**(2346) ZANDA. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato**

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168 e 2174 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2346 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2346, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168 e 2174 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI fa presente che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia svoltasi ieri i capigruppo dell'opposizione hanno manifestato la disponibilità a concludere in tempi celeri l'illustrazione degli emendamenti, riservandosi di svolgere interventi più ampi in sede di dichiarazione di voto, al fine di consentire la rapida approvazione dei provvedimenti in titolo.

Comunica peraltro che è stato ritirato l'emendamento 3.1 del senatore Battaglia. Conclude proponendo la congiunzione del disegno di legge n. 2346 del senatore Zanda, il quale reca norme in materia di contrasto alla corruzione, all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) annuncia che il proprio Gruppo intende rinunciare alla illustrazione degli emendamenti, riservandosi interventi più puntuali in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), anche a nome del proprio Gruppo, rinuncia alla illustrazione dei restanti emendamenti presentati.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra l'emendamento 5.2, il quale circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione della norma, prevedendo che l'obbligo di controllo, mediante l'inserimento nella *white list*, operi solo in relazione ad alcune categorie di imprese. A suo parere infatti imporre un obbligo di controllo su tutte le imprese rischia di vanificare l'utilità dell'istituto. È invece più opportuno prevedere l'obbligo di inserimento nella *white list* solo per quelle categorie di imprese nelle quali il rischio di infiltrazione mafiosa è più frequente e diffuso.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore LI GOTTI (*IdV*) sul tenore del comma 1 dell'articolo 5 così come modificato dall'emendamento 5.2, il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) condivide il contenuto dell'emendamento 5.2 che, fra l'altro, potrebbe recepire anche la proposta di cui all'emendamento 5.3, diretta a prevedere la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che, per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, si dovrebbe ricorrere a formulazioni più specifiche, come quelle introdotte in recenti disposizioni legislative.

Il senatore MARITATI (*PD*) illustra l'emendamento 5.4, svolgendo talune considerazioni sull'opportunità di prevedere *white o black list* di imprese quale strumento per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Ritiene che si debba optare per un sistema di elenchi non bloccati.

Il senatore DE SENA (*PD*) osserva che la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori comporta rilevanti difficoltà per le prefetture. Si dovrebbe prevedere l'attribuzione di maggiore personale da adibire alla costante verifica dei requisiti delle imprese iscritte, altrimenti la norma, a suo avviso, rimarrebbe inefficace.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5, il relatore MALAN (*PdL*) dà conto dell'emendamento 6.0.1, che definisce presuntivamente l'entità del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione.

Sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo una breve precisazione della senatrice DELLA MONICA (*PD*) sulla disponibilità manifestata dal proprio Gruppo ad una rapida conclusione del provvedimento anche attraverso la rinuncia all'illustrazione dei restanti emendamenti, il senatore CASSON (*PD*) prende brevemente la parola sugli emendamenti 7.11 e 7.12, con i quali si prevedono tempi precisi entro i quali devono essere svolti i controlli amministrativi e contabili. A suo parere infatti l'avverbio «periodicamente» non consente di assicurare adeguata regolarità nei controlli.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene brevemente sull'emendamento 8.0.1, il quale reca un'ampia e completa disciplina delle procedure di trasparenza delle situazioni patrimoniali sia dei parlamentari che dei membri del Governo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 8.0.1.

Sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha sottolineato come normativa sostanzialmente analoga sia già prevista per i componenti del Governo, sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 10.6 e 10.7. In particolare con il primo emendamento si vuole prevedere l'ineleggibilità anche in tutti i casi in cui il soggetto sia stato condannato per i delitti per i quali è previsto l'obbligo di arresto in flagranza. L'emendamento successivo inserisce fra i delitti per i quali opera l'ineleggibilità anche l'articolo 323.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti 10.8 e 10.9 i quali intervengono sulla decadenza che consegue alla perdita delle condizioni di eleggibilità.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene sull'emendamento 10.10 sottolineando l'esigenza di prevedere la perpetua ineleggibilità di coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati connessi alla criminalità organizzata. Ricorda che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, nella scorsa legislatura, aveva predisposto un codice di autoregolamentazione che alcuni partiti hanno fatto proprio in occasione della compilazione delle liste elettorali. Ferma la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, ritiene che si potrebbe introdurre un codice etico per l'assunzione di determinati incarichi di Governo o nella pubblica amministrazione. In tal senso dispone l'emendamento 10.0.6.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, il senatore CASSON (*PD*) dà conto dell'emendamento 11.0.5 che disciplina il conflitto tra una carica di Governo e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte. La proposta prevede che sussiste conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione. Il conflitto sussiste anche quando l'interesse economico privato è del coniuge non legalmente separato o dei parenti e affini entro il secondo grado. Nel caso di conflitto di interessi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica a eliminarlo. Qualora persista il conflitto di interessi, il titolare decade dalla carica di Governo.

I senatori DELLA MONICA (*PD*) e SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 11.0.5.

Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12.

Il presidente BERSELLI nel prendere atto che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti propone di rinviare a giovedì della prossima settimana o tutt'al più a martedì 16 la prosecuzione dell'esame al fine di consentire al Governo e ai relatori di predisporre i prescritti pareri.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) invita la Presidenza a prevedere tempi più rapidi d'esame, tenuto conto che gli emendamenti sono stati presentati quasi un mese fa. Osserva al riguardo come prevedere tempi d'esame più stringati confermerebbe l'effettiva volontà dell'Esecutivo e della maggioranza di contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione. Ricorda peraltro che l'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, assegnata alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, è stato sostanzialmente rinviato alla conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo. Conclude auspicando che il Governo e i relatori in sede di espressione dei pareri manifestino la disponibilità ad accogliere alcune delle proposte emendative dell'opposizione quali ad esempio quelle volte all'unificazione delle fattispecie di reato della concussione e della corruzione.

Il sottosegretario AUGELLO ritiene opportuno lasciare alle amministrazioni competenti il tempo per approfondire gli emendamenti, alcuni dei quali presentano un rilevante contenuto tecnico. L'orientamento del Governo si è già formato sulla maggior parte delle proposte, tuttavia è preferibile rinviare a successivi contatti fra la Presidenza e lo stesso Governo la fissazione della seduta in cui saranno espressi i pareri.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) si associa alle considerazioni della senatrice Della Monica. Ricorda che gli emendamenti sono stati pubblicati all'inizio del mese di ottobre, per cui il Governo ha avuto un ampio margine di tempo per approfondirli. Chiede che la Presidenza programmi fin d'ora una seduta per l'espressione dei pareri.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente che nel corso di una nota trasmissione televisiva il capogruppo alla Camera dei deputati di Fli ha lamentato la sostanziale inerzia delle Presidenze delle Commissioni riunite in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo. A suo parere prevedere tempi stringenti di esame rappresenterebbe l'ulteriore riprova della infondatezza delle critiche mosse dal deputato e il serio intendimento di concludere l'esame del provvedimento.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO il presidente della 2<sup>a</sup> Commissione, senatore BERSELLI, dopo aver rilevato come sia lo stesso calendario dei lavori delle Commissioni riunite a testimoniare l'assoluta infondatezza delle critiche mosse dall'onorevole Bocchino, accede alla richiesta dell'opposizione e propone di fissare per mercoledì prossimo la seduta delle Commissioni riunite per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Fa presente peraltro che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, circostanza questa che impedisce la votazione delle proposte emendative.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente BERSELLI avverte che le sedute pomeridiana e notturna di oggi non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 novembre 2010

**239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito, per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico e Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati nuovi emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che il senatore De Luca ha dichiarato di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti e subemendamenti già presentati da senatori del gruppo PD.

La Commissione prende atto e il PRESIDENTE annuncia che – come convenuto di comune accordo, su proposta della senatrice INCOSTANTE (PD), in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari – il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti è fissato alle ore 18 di martedì 9 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2010) 555 definitivo)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riferisce che la Commissione per le politiche dell'Unione europea, di cui egli è membro, ha programmato di esprimere le proprie osservazioni in una seduta della prossima settimana.

Il PRESIDENTE prende atto di tale informazione e propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (n. COM (2010) 517 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 62)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone di formulare una risoluzione favorevole con alcune premesse, dando per acquisiti i rilievi della Commissione per le politiche dell'Unione europea che, a suo avviso, sono condivisibili.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) chiede che la risoluzione recepisca formalmente le osservazioni della 14<sup>a</sup> Commissione, sulle quali in quella sede vi è stato un consenso unanime.

Il relatore MALAN (*PdL*) si associa e quindi propone una risoluzione che assume i rilievi della 14<sup>a</sup> Commissione quali considerazioni che integrano le premesse da lui elaborate, a fondamento della pronuncia favorevole della Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, è posta in votazione ed è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (n. 266)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La senatrice ADAMO (*PD*) giudica inopportune le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, secondo il quale l'ente dovrebbe concentrarsi soprattutto sull'informatizzazione della pubblica amministrazione, trascurando la necessità di un'azione innovativa nel settore privato. Inoltre, ai fini dell'espressione del parere ritiene indispensabile disporre delle osservazioni che renderà la Commissione industria, competente per ambiti rilevanti del trattamento delle informazioni.

Invita il relatore a recepire nella proposta di parere un'osservazione che richiami l'opportunità di estendere i principi di informatizzazione, che hanno tra l'altro lo scopo di migliorare il livello di democrazia e di trasparenza, anche agli enti e alle società che hanno relazioni con la pubblica amministrazione.

In secondo luogo, sottolinea l'esigenza di realizzare investimenti nella formazione, sia per il personale che dovrà operare in base alle nuove procedure informatiche sia per la costruzione delle competenze di coloro che dovranno dirigere i nuovi processi. In proposito, sottolinea la necessità di garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, tenendo conto della vulnerabilità tipica dei sistemi informatici.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea il rilievo delle disposizioni in esame al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il progresso della pubblica amministrazione. Rileva che la delega per la riforma della pubblica amministrazione, approvata con largo consenso, purtroppo non ha avuto una attuazione puntuale in termini di interventi concreti e apprezzabili; eppure, l'introduzione dei principi di informatizzazione nella pubblica amministrazione costituisce uno degli elementi di riforma strutturale che saranno valutati a breve in sede europea.

Ricorda che la Conferenza unificata ha proposto di estendere l'ambito soggettivo del codice alle società che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. Sebbene auspicabile, tale proposta contrasta con i principi della delega, che riguarda la pubblica amministrazione e le società intera-

mente partecipate da enti pubblici o con prevalente partecipazione di capitale pubblico.

Ritiene necessario chiarire gli effetti che discendono dalla soppressione della condizione di invarianza finanziaria, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice a soggetti di natura privata, considerato che la legge delega dispone comunque che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), rileva che la disposizione non fissa il termine per l'adozione dei decreti che devono stabilire le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del codice alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla natura delle sue particolari funzioni.

Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 9: è auspicabile che nella ripartizione del premio di efficienza, che spetta alle amministrazioni qualora risparmino risorse grazie all'impiego di nuove tecnologie, la parte destinata al finanziamento di ulteriori progetti di innovazione sia attribuita specificamente a interventi di formazione per gli studenti delle scuole superiori diretti a garantire l'alfabetizzazione informatica e a interventi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 2322 e di esprimere un parere favorevole per il documento LXXXVII n. 3.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, considerando con favore che il disegno di legge comunitaria per il 2010, se non sarà trasformato nel seguito dell'*iter*, non contiene disposizioni eterogenee o estranee allo scopo e all'oggetto tipico del provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole proposta dal relatore sul disegno di legge n. 2322.

Si passa quindi all'esame della proposta di parere favorevole sulla relazione in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (SEMPLIFICAZIONE)*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Pastore, relatore sul disegno di legge n. 2243 (semplificazione), ha presentato un nuovo emendamento (38.0.200) e ha riformulato la proposta di articolo aggiuntivo 38.0.100 in un emendamento all'articolo 38 (38.100). Conseguentemente l'emendamento 38.0.100/1 assume la nuova numerazione 38.100/1. Tali testi sono pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, considerato il concomitante svolgimento della direzione del Popolo della Libertà, la seduta di domani, giovedì 4 novembre, convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 517 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 62)**

La Commissione,

premessi che:

– la minaccia di attacchi contro i sistemi di informazione da parte della criminalità informatica è divenuta sempre più incombente e rilevante a livello mondiale;

– tali azioni criminose, messe in atto su larga scala in luoghi e paesi diversi, rendono necessaria una riflessione sulla vulnerabilità degli stessi sistemi di informazione e un conseguente necessario approccio unitario a livello europeo;

– l'articolo 83 del TFUE, al paragrafo 2, indica espressamente la «criminalità informatica» fra le forme di criminalità da contrastare a livello europeo;

– la nuova direttiva proposta, che abroga la precedente decisione quadro 2005/222/GAI, è finalizzata ad avvicinare le diverse normative nazionali in materia, sia sul piano delle indagini sia sul piano del trattamento penale per rendere più incisiva la repressione dei fenomeni connessi alla criminalità informatica;

– a tal fine, la proposta introduce fattispecie di reato nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione e stabilisce norme minime per le relative sanzioni, lasciando alla competenza degli Stati la determinazione delle conseguenti pene;

– per quanto riguarda il diritto penale sostanziale, gli Stati membri dovranno adottare misure necessarie affinché i reati di fabbricazione, vendita, approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione di strumenti/dispositivi finalizzati all'accesso illecito a sistemi di informazione e a interferenze illecite a sistemi e dati, nonché all'intercettazione illecita siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

– appare pienamente condivisibile la previsione dell'assoggettamento a responsabilità penale in materia di attacchi informatici anche delle persone giuridiche,

considerato che:

– la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 83 del TFUE, concernente la possibilità di stabilire norme mi-

nime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni;

– la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il carattere transnazionale degli attacchi contro i sistemi di informazione rende necessario operare un ravvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri e un rafforzamento della cooperazione giudiziaria, al fine di rendere più difficile lo sfruttamento delle attuali differenze presenti nelle legislazioni nazionali;

– la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario a far fronte agli attacchi contro i sistemi di informazione, senza intaccare la competenza penale degli Stati membri;

– nel merito, si esprime apprezzamento per la proposta che prevede all'aggiornamento e al rafforzamento della strategia di contrasto agli attacchi informatici, già perseguita con la decisione quadro 2005/222/GAI e ribadita da ultimo nel programma di Stoccolma del 2009 e nell'agenda europea del digitale rientrante nella strategia Europa 2020,

si pronuncia in senso favorevole.

**NUOVI EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180**

**Art. 1.**

**1.1000**

BOSCETTO, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, FAZZONE, LAURO, MALAN, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO, SARRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, sono sospesi secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.

2. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato e il processo è sospeso. Quando l'azione penale è già stata esercitata, il giudice sospende il processo e ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi all'avviso, l'imputato può comunicare all'autorità giudiziaria la sua rinuncia alla sospensione del processo.

3. La sospensione dei processi ai sensi della presente legge ha effetto per l'intera durata della carica e non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, il giudice fissa l'udienza di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».*

---

#### **1.100/15 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui al comma 1 non è reiterabile».*

---

#### **1.100/1000**

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

*All'emendamento 1.100, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sospensione non impedisce al giudice il compimento degli atti urgenti e, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

6. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati».

---

**1.100**VIZZINI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.

3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile.»

**1.1020**

D'ALIA

*Sopprimere il comma 1.*

**1.1001**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al di fuori dei» inserire le seguenti: «processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e salvi i».*

---

**1.1002**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».*

---

**1.1003**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione a fatti antecedenti all'assunzione della carica,».*

---

**1.1004**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, del codice di procedura penale.».*

---

**1.1005**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel corso dei quali il procedimento è sospeso,».*

---

**1.1006**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «in seduta comune» inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi,».*

---

**1.1007**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».*

---

**1.1008**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere disposta la sospensione nei confronti di imputato che, ricoprendo altra carica, abbia già usufruito di una precedente sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui alla presente legge».*

---

**1.1009**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

---

**1.1010**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Se alla sospensione si oppongono motivatamente altre parti processuali, la sospensione non opera».

---

**1.1011**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Se alla sospensione si oppongono motivatamente altre parti processuali la richiesta deve essere corredata dall'eventuale opposizione, in modo che il Parlamento in seduta Comune ne tenga conto ai fini della deliberazione. L'imputato può comunque rinunciare alla sospensione con atto non revocabile, prima della deliberazione. In tal caso il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata non oltre trenta giorni.»

---

**1.1012**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.»

---

**1.1021**

D'ALIA

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.»

---

**1.17 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e dei ministri».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale, anche per reati extrafunzionali ed anche per fatti antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri.»

---

**1.20 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonchè i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407, comma 2, del codice di procedura penale.»

---

**1.27 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché al numero delle persone offese. La sospensione non opera se ad essa si oppongono motivatamente altre parti processuali. In ogni caso, non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale.».

---

**1.1022**

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, DE LUCA

*Al comma 2, dopo le parole:* «possono disporre la sospensione del processo» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «Fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, e 5 del presente articolo, il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o siano trascorsi novanta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* «per la durata della carica o della funzione» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «Fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1, il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o siano trascorsi novanta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

---

**1.1023**

D'ALIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione senza che sia stata disposta dalla Camera competente la sospensione del processo, il processo riprende, fatta comunque salva la possibilità della successiva delibera di sospensione da parte della Camera competente.».

---

**1.29 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Non si può procedere a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale e per procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato. La sospensione di cui alla presente legge si applica esclusivamente alle cariche o alle funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.»

---

**1.1024**

D'ALIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La sospensione opera per l'intera durata della funzione e non è reiterabile in alcun caso, ivi compresi i casi di nuova nomina alla funzione nel corso della stessa legislatura e di nomina nel corso di legislature successive. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.»

---

**1.41 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende entro quindici giorni. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione.»

---

**1.44 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «La sospensione non si applica ai processi per delitti di cui ai Titoli II, III, XII e XIII del Libro II del codice penale.»

---

**1.45 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l'intera» con le seguenti: «la sola» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile».*

---

**1.1013**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui al comma 1 non è reiterabile».*

---

**1.46 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1 della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura».

---

**1.1014**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura».

---

**1.1015**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Non può essere disposta la sospensione nei confronti dell'imputato che, ricoprendo altra carica, abbia già usufruito, per il medesimo processo, di una precedente sospensione ai sensi della presente legge».

---

**1.1025**

D'ALIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso. In particolare, la sospensione non può comunque essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, nel corso della medesima o di precedente legislatura, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono».

---

**1.49 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano

validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1.».

---

**1.1016**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione.».

---

**1.1017**

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

*Al comma 4, dopo la parola: «giudice» inserire le seguenti: «il compimento degli atti urgenti e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

7. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati».

---

**1.51 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione sono acquisite*

al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione. Qualora l'imputato costituitosi parte civile nel processo penale esercita l'azione privata in sede propria, le prove assunte in contraddittorio nel processo sospeso sono utilizzabili anche in sede civile».

---

### **1.53 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La sospensione non opera per le cariche assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere disposta la sospensione nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 9) e 11) del codice penale.».

---

### **1.1018**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In tal caso, tutti gli atti compiuti, i documenti acquisiti e le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono utilizzabili anche in sede civile».

---

### **1.1019**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non ha effetto sulle statuizioni civili di cui all'articolo 538, 539, 540 e 541 del codice di procedura penale.

---

**1.54 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.

5-ter. Il processo non è altresì sospeso qualora per il coimputato dipendente della pubblica amministrazione ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97 e non si possa procedere alla separazione ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura penale».

---

**1.1026**

D'ALIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni momento rinunciare alla sospensione, anche prima che sia dichiarata, con espressa dichiarazione resa per iscritto al competente Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In tal caso, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato trasmettono senza ritardo tale dichiarazione all'autorità giudiziaria procedente e revocano la convocazione dell'Assemblea che non abbia ancora deliberato sulla sospensione.».

---

**1.0.1000**

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La sospensione di cui alla presente legge non è reiterabile e non si applica nel caso di successiva investitura, anche nel corso della medesima legislatura, nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni».

---

**1.0.1 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato».

---

**Art. 2.****2.1000**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per reati contravvenzionali.

2. La sospensione non si applica ai processi per reati per cui è prevista l'oblazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

**2.3 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.*

---

**2.100/1000**

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

*All'emendamento 2.100, comma 2, dopo la parola: «giudice» aggiungere le seguenti: «il compimento degli atti urgenti e».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

5. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

---

**2.100**VIZZINI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. Quando la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.

2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

3. Quando il processo è sospeso non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.»

---

**2.1001**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La sospensione di cui alla presente legge costituzionale non si applica ai processi per delitti di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale».

---

**2.1002**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «, limitatamente ai fatti commessi successivamente all'assunzione della carica o della funzione».*

---

**2.1003**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo le parole: «in corso», inserire le seguenti: «per reati colposi».*

---

**2.1004**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».*

---

**2.12 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.»

---

**2.1005**

D'ALIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alla competente Camera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1. In tal caso, il giudice dà la comunicazione prevista dall'articolo 1 immediatamente, trasmettendo gli atti del relativo procedimento. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo è sospeso, la Camera dei deputati ovvero il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide se disporre la sospensione del processo per la durata della funzione. Decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione senza che sia stata disposta la sospensione del processo, il processo riprende, fatta comunque salva la possibilità della successiva delibera di sospensione da parte della Camera competente.»

---

**2.1006**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, qualora nessuna delle altre parti vi si opponga.»*

---

**2.1007**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, dopo la parola: «decidono», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.».*

---

**2.1008**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende entro trenta giorni. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

---

**2.1009**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione.».

---

**2.1010**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, tutti gli atti compiuti, i documenti acquisiti e le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono utilizzabili anche nella sede propria.».

---

**2.0.1000**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non si può procedere alla sospensione del processo per le cariche di cui all'articolo 1».

---

**Art. 3.****3.2 (testo 2)**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. La presente legge costituzionale si applica a far data dalla XVIII legislatura».

---

**3.1000**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1 sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo due anni dalla».*

---

**Titolo.****Tit.2 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale, anche per reati extrafunzionali ed anche per fatti antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presi-*

dente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri».

---

**Tit.1000**

D'ALIA

*Sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243****Art. 38.****38.100/1 (già 38.0.100/1)**

D'ALIA

*All'emendamento 38.100, al comma 1-bis, dopo le parole: «ai Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» aggiungere le seguenti: «, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 6».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Monitoraggio sulle diffide proposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198».*

---

**38.100 (già 38.0.100)**PASTORE, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida è altresì comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."».*

---

**38.0.200**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Semplificazione in materia di scontrini e ricevute di gioco)*

1. Al fine di conseguire il maggior efficientamento e razionalizzazione della spesa, gli scontrini o le ricevute di gioco, comunque denominati, sono stampati, a cura dei Concessionari, anche su carta non filigra-

nata, secondo le regole previste dalle specifiche convenzioni di concessione. Le ricevute di gioco non assumono, in alcun caso, il titolo di carte valori.».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**200<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica**

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, come i Ministri della giustizia di Italia, Portogallo, Francia, Spagna, Slovenia e Germania abbiano affermato, in una dichiarazione congiunta, quanto sia importante il rafforzamento della dimensione tecnologica a livello europeo al fine di aumentare l'efficacia della lotta alla criminalità transnazionale. Il disegno di legge è volto ad introdurre nell'ordinamento misure finalizzate a colmare il forte squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche messe a disposizione delle Forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità. Procede quindi ad illustrare nel merito il provvedimento, il quale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce alcune modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati informatici. L'innovazione è riferita ai soli reati informatici previsti dal codice penale ricomprendendo, oltre alle ipotesi indicate dalla legge n. 48 del 2008, anche le truffe commesse con l'utilizzo di strumenti informatici, fattispecie queste in costante aumento. Sottolinea al riguardo come la denominazione «beni informatici e telematici» sia volutamente ampia al fine di comprendere, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali, qualsiasi res tipicamente utilizzata per la commissione dei richiamati reati. Conformemente a quanto previsto in generale, anche le

norme sulla confisca dei beni informati e telematici non possono trovare applicazione quando la res appartiene a persona estranea al reato.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale disciplina la destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter, 640-quinquies del codice penale. Viene introdotta, nell'ambito delle norme attuative, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale, una previsione che richiama le già esistenti ipotesi normative in materia di destinazione di beni agli organi di polizia. Si sofferma infine, sull'articolo 3, il quale è volto a colmare la lacuna normativa in materia di pedopornografia anche *on line*, disciplinando la destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), nell'esprimere ampio apprezzamento e piena condivisione per il provvedimento in titolo, invita a valutare l'opportunità di richiederne la riassegnazione, previo assenso dei rappresentanti dei Gruppi e del Governo, in sede deliberante.

Nel merito del disegno di legge, sollecita una riflessione sulla norma che esclude la confisca per i beni appartenenti a persona estranea al reato; tenuto conto che nella prassi tale previsione si è prestata ad applicazioni elusive.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dichiara fin da ora il proprio assenso alla richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 254)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita il Governo a valutare, in relazione alla ripartizione dei contributi per il prossimo anno, l'opportunità di una diversa ripartizione delle risorse. A ben vedere, infatti, la ripartizione degli stanziamenti per quest'anno, tenuto conto anche della riduzione dell'ammontare complessivo dei contributi, mostra una eccessiva parcellizzazione.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) ricorda alla Commissione che nel parere reso lo scorso anno era stato richiesto che le somme stanziare fossero ripartite fra più soggetti e non destinate unicamente al Centro di prevenzione. A ben vedere, tale richiesta presupponeva un più congruo ammontare di somme da ripartire. Per quanto riguarda la ripartizione di quest'anno, rileva l'opportunità di richiedere per i nuovi beneficiari dei contributi, tenuto conto che l'attività del Centro di prevenzione è ben nota ed apprezzata e peraltro costantemente resa nota alla Commissione, maggiori ragguagli sulle attività svolte, tali da giustificare l'assegnazione delle risorse. In futuro, considerando che la somma da stanziare appare complessivamente modesta, sarebbe opportuno individuare un numero più limitato di beneficiari, modulando i finanziamenti in ragione dell'importanza delle attività svolte.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che, in linea con quanto richiesto nel parere reso dalla Commissione giustizia lo scorso anno, il Ministero della giustizia ha incaricato il Dipartimento per la giustizia minorile di individuare gli enti o le associazioni che avessero prestato la loro attività nel settore del reinserimento lavorativo e di sostegno alla criminalità minorile. Prende in conclusione atto della richiesta di circoscrivere il numero dei soggetti beneficiari degli stanziamenti.

Il relatore BERSELLI (*PdL*) dà lettura quindi di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) la quale, posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (9288/10)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca una proposta di direttiva, di iniziativa di sette Stati membri, riguardante l'istituzione dell'ordine europeo di indagine penale, che mira a creare uno strumento unico che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico.

Dopo aver ricordato il contesto normativo e i principi nei quali si colloca l'iniziativa in esame, procede alla puntuale disamina delle singole disposizioni della proposta di direttiva, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1. Tale disposizione reca la definizione dell'ordine europeo di indagine. Dopo aver illustrato brevemente gli articoli 2 e 3 i quali preve-

dono rispettivamente le definizioni e l'ambito di applicazione dell'ordine europeo, si sofferma sull'articolo 4, il quale indica i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un ordine europeo di indagine. Al riguardo rileva l'opportunità di estendere le norme in questione anche ai procedimenti civili. Dopo aver dato conto degli articoli 5 e 6, i quali disciplinano rispettivamente il contenuto e la forma dell'ordine europeo di indagine e le modalità di trasmissione dell'ordine, illustra l'articolo 7, il quale regola l'ipotesi di ordini europei collegati.

Riferisce quindi sugli articoli 8, in materia di riconoscimento ed esecuzione degli ordini europei, 9 concernente il ricorso ad un diverso tipo di atto di indagine e 10 recante i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione.

Si sofferma poi sull'articolo 11, il quale reca i termini di riconoscimento o di esecuzione. Al riguardo osserva che sarebbe opportuno prevedere termini anche più brevi di quelli contemplati dalla norma, tenuto conto della necessità di assicurare tempi di durata brevi ai giudizi penali. Dopo aver riferito sull'articolo 12, in materia di trasferimento delle prove si sofferma sull'articolo 13, relativo ai mezzi di impugnazione. Al riguardo ritiene che sarebbe preferibile precisare che le ragioni di merito dell'emissione dell'ordine europeo di indagine possano essere impugnate mediante un'azione dinanzi al «giudice competente» secondo la normativa dello Stato di emissione. Svolge poi taluni rilievi sull'articolo 14 recante i motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione, sottolineando come sarebbe più corretto riferirsi ai soli motivi di rinvio dell'esecuzione e non anche a quelli di rinvio del riconoscimento.

Dopo aver illustrato gli articoli 16 in materia di obblighi di informazione; 16 e 17 concernenti la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari e 18 relativo alla riservatezza, si sofferma sugli articoli 19 e 20. Tali norme disciplinano il trasferimento temporaneo rispettivamente nello Stato di emissione e in quello di esecuzione ai fini di un'indagine di persone detenute. Con riguardo a tali norme rileva l'inopportunità di condizionare l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine anche al consenso dell'interessato. Tali previsioni rischiano di prestarsi ad applicazioni fraudolente e volutamente dilatorie. Ai sensi degli articoli 21 e 22 sono consentite audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza. Al riguardo rileva come desti perplessità la previsione della rifiutabilità in caso di mancato consenso dell'interessato o per violazione dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Non si comprende peraltro, a suo parere, quali siano i principi fondamentali richiamati dalla norma. Gli articoli da 23 a 25 disciplinano gli accertamenti sui conti bancari, inclusi l'acquisizione di informazioni sulle operazioni effettuate in passato e il controllo continuo delle operazioni future; mentre l'articolo 26 disciplina le consegne controllate, usate soprattutto nelle indagini sui reati di traffico illecito di merci. Con riguardo all'ultima norma citata sottolinea l'esigenza di chiarire con maggiore precisione quali res possano costituire oggetto di consegne controllate. Si sofferma poi sull'articolo 27 il quale disciplina l'acquisizione di prove in tempo reale, tramite ad

esempio intercettazioni. Dopo aver dato conto degli articoli 28, in materia di notifiche e 29 concernente le relazioni con altri accordi e intese, si sofferma sugli articoli 30 recante disposizioni transitorie e 31 relativo al recepimento. Dopo aver dato brevemente conto degli articoli 32, 33 e 34, conclude richiamando il contenuto del parere reso dalla Commissione affari europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, delle legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2009, attua le previsioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Tale disposizione impone agli Stati membri l'introduzione nell'ordinamento interno, entro il 10 giugno 2010, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione del regolamento.

Il provvedimento in esame sostituisce il precedente decreto legislativo n. 180 del 2004, che forniva l'apparato sanzionatorio per la violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. È necessario osservare come, in linea generale, a differenza del precedente decreto legislativo n. 180 del 2004, che limitava la responsabilità agli enti esecutori dei pagamenti, l'atto del Governo in titolo prevede la responsabilità anche delle persone fisiche.

Nel merito, lo schema consta di cinque articoli.

Più in particolare l'articolo 1 determina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le diverse violazioni del regolamento n. 924/2009. Il comma 1 prevede, in caso di violazione, da parte di soggetti con funzioni di amministrazione-direzione, di dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti che svolgono funzioni di controllo (comma 3), dell'obbligo di applicare commissioni identiche per i pagamenti transfrontalieri (fino a 50.000 euro) e per i pagamenti nazionali corrispondenti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Nei casi in cui i predetti soggetti violino gli obblighi relativi alla comunicazione dell'IBAN (numero internazionale di conto bancario) e del BIC (codice d'identificazione bancario) ovvero gli obblighi relativi all'applicazione di commissioni supplementari sui pagamenti non automatici, il comma 2 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro. Ai sensi del comma 4, ove i prestatori dei servizi di pagamento incorrano in violazioni in materia di commissioni interbancarie per operazioni transfrontaliere e nazionali di addebito diretto ovvero violino

l'obbligo di raggiungibilità, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, lettera d) del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), la Banca d'Italia, in qualità di soggetto sorvegliante sul sistema dei pagamenti, può disporre la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività del prestatore dei servizi di pagamento (comma 5).

L'articolo 2, nell'indicare la Banca d'Italia quale autorità competente, responsabile di garantire il rispetto del regolamento n. 924 del 2009, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, stabilisce l'applicazione dell'articolo 145 del Testo unico bancario. La disposizione da ultimo richiamata oltre a delineare la procedura applicabile per l'irrogazione delle sanzioni, stabilisce, al comma 10, la responsabilità solidale dell'ente cui appartengono i responsabili delle violazioni e prevede l'azione di regresso da parte di questi ultimi nei confronti dei responsabili.

Gli articoli 3 e 4 danno attuazione agli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario, in materia di procedure di reclamo e di ricorsi extragiudiziali per violazioni del regolamento. Più nel dettaglio in ragione del rinvio operato dall'articolo 3 all'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in caso di violazione del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, fermo restando il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal Testo unico bancario.

L'articolo 4 prevede l'applicazione, per la risoluzione delle controversie relative a diritti ed obblighi derivanti dal regolamento, del ricorso stragiudiziale di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010. E' opportuno ricordare che detta norma stabilisce, tra l'altro, che, fermo restando il possibile ricorso al giudice ordinario, per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale. L'articolo 5 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 180 del 2004, che conteneva la disciplina sanzionatoria previgente. Conclude sottolineando come nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento si evidenzia la compatibilità con i principi costituzionali in relazione all'adempimento degli obblighi comunitari, ma anche con gli obblighi internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale» (n. 263)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, che ha recepito la direttiva 2006/68/CE, che ha a sua volta modificato la direttiva 77/91/CEE, in materia di costituzione delle società per azioni e salvaguardia o modifica del capitale sociale, ha introdotto nel codice civile l'articolo 2343-*ter*, recante conferimento di beni in natura o crediti senza relazioni di stima.

Tale norma esenta dall'obbligo di relazione di stima che, a norma dell'articolo 2343 del codice civile sarebbe normalmente necessaria in caso di conferimenti di beni in natura o crediti – qualora in cui tali conferimenti consistano in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, ai quali può essere attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale, e dell'eventuale sovrapprezzo, un valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Parimenti, non è richiesta la relazione anche quando i conferimenti consistano in beni o crediti di natura diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario, quando la loro valutazione corrisponda, secondo quanto rispettivamente indicato dalle lettere a) e b) del secondo comma dello stesso articolo 2343-*ter*, quando il valore loro attribuito – ai fini sempre della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo corrisponda al «valore equo» ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno e corredato da una redazione di revisione positiva, ovvero al «valore equo» risultante dalla valutazione di non oltre sei mesi il conferimento conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione di tali beni, effettuata da un esperto di adeguata e comprovata professionalità, indipendente sia dal conferente sia dalla società cui si conferisce.

Passa quindi ad illustrare nel merito il provvedimento, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo n. 142 del 2008, superando una serie di problemi interpretativi che sono emersi in questi due anni.

Infatti, in primo luogo, si è adottata una definizione più ampia dei beni in natura o dei crediti cui si applica il secondo comma, in modo da far rientrare in essi non solo i beni o crediti diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario, ma anche quei valori mobiliari e quegli strumenti del mercato monetario cui non è applicabile il primo comma perché, ad esempio, non negoziati su mercati regolamentati nei sei mesi precedenti al conferimento.

Inoltre si è sostituito all'espressione «valore equo» quella «*fair value*» ritenuta meno ambigua e conforme ai principi contabili europei: in proposito andrebbe fatta una riflessione sull'opportunità di inserire senza assoluta necessità termini stranieri in un testo normativo italiano e sulla possibilità di identificare un'espressione italiana equivalente.

Per quanto riguarda poi la valutazione periziale di cui alla predetta lettera b) del secondo comma del predetto articolo 2343, si è precisato che tale termine si riferisce al periodo che è stato oggetto di valutazione, e non alla data in cui la valutazione stessa è stata sottoscritta.

Il comma 2 dell'articolo 1, modifica poi l'articolo 2343-*quater* del codice civile, sempre introdotto dal decreto legislativo n. 142 del 2008, che disciplina la verifica da parte degli amministratori dell'eventuale intervento, nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della società, di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei beni in natura o crediti conferiti senza relazione di stima. La novella proposta precisa che la data a cui si fa riferimento è quella relativa all'iscrizione nel registro delle imprese, dal momento che è quella dalla quale il conferimento diviene opponibile a terzi, mentre stabilisce che non siano gli amministratori a compiere la nuova valutazione, ma che si limitino ad avviarne il relativo procedimento ai sensi dell'articolo 2343.

Il comma 3, sempre dell'articolo 1, modifica poi l'articolo 2357-*ter* del codice civile, in modo da risolvere il contrasto che si era evidenziato in questi anni fra il divieto di sottoscrizione di azioni proprie previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 della predetta direttiva europea del 2006, e il secondo comma dello stesso articolo 2357-*ter*, che rimette all'Assemblea la possibilità di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione.

Il comma 4 modifica l'articolo 2359-*bis*, terzo comma, stabilendo un limite all'acquisto di azioni della società controllante da parte delle controllate.

Il comma 5 modifica poi l'articolo 2440, sempre in tema di conferimento di beni in natura e di crediti ma ai fini dell'aumento di capitale, chiarendo che in tutti i casi in cui ciò avviene, una minoranza qualificata di soci può chiedere una nuova valutazione del bene conferito.

Conseguentemente, quindi, viene abrogato l'articolo 2440-*bis*.

Il comma 7 modifica poi l'articolo 2441, sesto comma, in materia di documentazione richiesta per l'esercizio del diritto di opzione, mentre il comma 8 modifica l'articolo 2443, sempre del codice civile, in materia di delega agli amministratori, cui viene attribuita la facoltà di adottare deliberazioni di aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o crediti senza rilevazione di stima.

Dà conto quindi dell'articolo 2, il quale reca talune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, da un lato coordinando l'articolo 132, comma 3, che disciplina l'acquisto di azioni proprie e società controllate, con l'articolo 114-*bis*, sempre del testo unico, in materia di attribuzione di strumenti finanziari, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, e dall'altro modificando l'articolo 172 in materia di sanzioni per acquisto irregolare di azioni proprie o delle società

controllate. Infatti, mentre l'attuale formulazione del comma 2 prevede che la sanzione penale non si applichi se l'acquisto è stato operato sul mercato secondo modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti pur se «.... non concordate con la società di gestione del mercato e diverse da quelle concordate», la formulazione proposta collega la scriminante sempre all'utilizzazione di modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, ma «..... diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 254**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si osserva peraltro che per il futuro sarebbe opportuno che il Governo chiedesse alla Commissione di esprimere il parere sulla ripartizione dello stanziamento, che dovrà essere proporzionale alla effettiva realtà e operatività dei vari beneficiari, limitati a non più di tre, che dovranno produrre annualmente una relazione sulla loro attività.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**112<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari» (n. 282)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, che disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari d'Italia e si estende dallo stato civile all'immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali. Esso ha lo scopo di fornire un punto di riferimento normativo per gli operatori del settore, per i cittadini e gli utenti in genere.

Il riferimento normativo principale per l'esercizio delle funzioni consolari è stato sinora rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, del quale, con il presente progetto, si prevede l'abrogazione (art. 79).

Il riassetto e la semplificazione della materia sono stati richiesti dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la quale all'art. 14, comma 18, ha conferito delega al Governo il quale ha adottato il presente progetto di decreto legislativo.

Ricorda che la Commissione è chiamata oggi a rendere le proprie osservazioni rispetto alla Commissione parlamentare per la semplificazione, competente in sede di merito.

Rileva in premessa che l'intero provvedimento consta di norme di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni esistenti in materia

di funzioni consolari, con gli aggiornamenti richiesti dalle modifiche legislative intervenute dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967. In linea con gli obiettivi di finanza pubblica diretti alla razionalizzazione delle risorse come indicato nella legge finanziaria 2007, si è operato per raggiungere i necessari risparmi di spesa. Ciò si evince dalle disposizioni che hanno previsto il ricorso a procedure informatizzate e telematiche in luogo delle attuali cartacee; dalla tabella allegata alla relazione ove sono indicate le unità di personale in servizio presso le strutture consolari le quali hanno subito un processo di razionalizzazione con chiusure di sedi, accorpamenti e declassamenti e trova il vincolo giuridico nella clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'art. 80 del progetto.

Dà infine conto nel dettaglio dell'articolazione del progetto di decreto legislativo.

Interviene il senatore MICHELONI (*PD*) il quale, apprezzando l'opera di semplificazione, ritiene che l'odierno esame possa essere un'utile occasione per richiamare l'attenzione su alcune tematiche di rilievo.

Suggerisce l'introduzione di disposizioni volte a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, la cui nomina ha peraltro subito un incremento di pari passo con la ristrutturazione della rete diplomatica e consolare.

Un ulteriore profilo meritevole di attenzione è quello della formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani all'estero. Il riferimento è principalmente all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali in occasione delle consultazioni. Si riscontra in Paesi come la Germania una notevole quota di materiale non consegnato poiché indirizzato a cittadine identificate dal loro cognome da nubile e non anche quello del coniuge. In tale ipotesi, sarebbe sufficiente prevedere l'invio dei plichi con la menzione di entrambi i cognomi.

Un'ulteriore osservazione potrebbe essere riferita ai rapporti tra i consolati e i Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo.

Il presidente DINI fa presente che lo schema di decreto in esame reca principalmente un riordino di funzioni già attualmente previste e svolte.

Il sottosegretario Stefania CRAXI si associa nel sottolineare che la finalità del provvedimento non è innovativa ma ricognitiva, stante altresì la competenza di merito della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) condivide i rilievi testé svolti dal senatore Micheloni con riferimento al ruolo dei corrispondenti consolari. Riterrrebbe utile una ricognizione della prassi circa i nominativi e i cognomi inseriti negli elenchi consolari.

Ritiene che una regolazione dei rapporti tra Consolati e Comites dovrebbe essere forse prevista in un diverso strumento rispetto allo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sottolinea che lo schema di decreto lascia impregiudicata la problematica della concreta individuazione delle figure consolari e dell'efficienza delle funzioni svolte.

Il senatore MICHELONI (PD) precisa che la problematica della corretta tenuta degli elenchi degli elettori italiani all'estero con l'indicazione del doppio cognome per le donne sposate riveste una particolare delicatezza ed urgenza, occorrendo evitare che il materiale elettorale non venga consegnato in occasione delle prossime consultazioni.

La senatrice MARINARO (PD) concorda con l'esigenza segnalata dal senatore Micheloni di garantire pienamente il diritto di voto alle donne italiane all'estero.

Il relatore CALIGIURI (PdL) prende atto dei rilievi espressi nel corso del dibattito e dichiara la propria disponibilità a redigere osservazioni in tal senso.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito sull'atto del Governo in titolo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2321) Roberta PINOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo. Ricorda in premessa che il Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali contiene una serie di disposizioni che vietano gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato.

Le munizioni a grappolo (*cluster*), per le loro caratteristiche, rendono estremamente difficile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario, previste a protezione delle popolazioni civili. Le *cluster bomb* sono infatti armi di grandi dimensioni, che vengono sganciate da aerei o esplose da sistemi di artiglieria, in grado di rilasciare nell'aria bombe più piccole.

Hanno una capacità di dispersione in un'area molto vasta, e possono rimanere inesplose e colpire anche molti anni dopo. Un esempio degli effetti dell'utilizzo delle *cluster bomb* è quello registrato in Libano.

In data 28 maggio 2008, l'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che, raccogliendo le istanze contenute in alcune mozioni presentate da numerosi senatori, chiedeva al Governo italiano di assumere, «nell'ambito della Conferenza di Dublino a seguito della dichiarazione di Oslo nel rispetto degli impegni internazionali nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca, una decisa posizione a favore della messa al bando delle «*cluster bomb*» e a sviluppare a tal fine un'adeguata iniziativa diplomatica per coinvolgere la comunità internazionale nell'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che proibisca la produzione e l'impiego di tali munizioni.».

La Conferenza di Dublino ha approvato il testo della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre successivo, che prevede la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo e impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime.

Ad oggi, la Convenzione di Oslo, è stata firmata da 108 Paesi, ratificata da 38, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2010. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ne ha salutato con soddisfazione l'entrata in vigore.

Il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare la Convenzione di Oslo, lo stesso 3 dicembre 2008. Tuttavia, l'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica.

Anche in vista del primo incontro degli Stati-parte a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione, che si svolgerà a Vientiane, Laos, in novembre, ritiene che sarebbe necessario porre rimedio al ritardo del nostro Paese, provvedendo in tempi quanto più possibile rapidi all'esame e all'approvazione del disegno di legge.

La senatrice PINOTTI (PD) sottolinea a sua volta l'ampia condivisione che si era riscontrata in Senato in occasione dell'approvazione delle mozioni sulla messa al bando delle bombe a grappolo e richiama l'urgenza di una rapida ratifica della Convenzione in esame.

In assenza di un'iniziativa legislativa del Governo, auspica comunque che il disegno di legge venga approvato, pur nella consapevolezza della necessità di reperire le risorse finanziarie occorrenti per dare attuazione alle attività di smaltimento, ritenendo indispensabile il rispetto di un impegno qualificante assunto in sede internazionale.

Il sottosegretario Stefania CRAXI informa che l'Esecutivo sta elaborando un disegno di legge recante altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno e un'idonea copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa parlamentare, che è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati apportando significative modifiche rispetto al testo originario.

Esso reca disposizioni che introducono la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i cittadini dell'Unione europea che abbiano risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che abbiano svolto esperienze di studio, lavoro, ovvero abbiano conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e che decidano di fare rientro in Italia. Viene altresì prescritto che tali cittadini debbano essere nati dopo il 1° gennaio 1969 e che i benefici fiscali spettino dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo di imposta del 2013. Vi è decadenza dai benefici in caso di trasferimento fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla fruizione.

Per quanto concerne i profili di diretta competenza della Commissione Affari esteri, segnala che ai sensi dell'articolo 4, le procedure amministrative necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche beneficiarie sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Ai soggetti che rientrano è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia, saranno definite le funzioni dei soggetti coinvolti nelle procedure di rientro.

Di particolare rilevanza è poi l'articolo 6, per cui il Governo italiano dovrà promuovere la sottoscrizione di accordi bilaterali con gli Stati stranieri di provenienza dei lavoratori, onde riconoscere ai medesimi i diritti previdenziali. Alla ratifica di detti accordi si potrà provvedere solo successivamente all'individuazione per legge delle risorse finanziarie necessarie.

Il provvedimento presenta una condivisibile finalità di contrasto al fenomeno della «fuga dei cervelli». La modalità individuata per perseguire tale obiettivo è quella della leva fiscale. Tuttavia, anche in sede di esame in prima lettura da parte dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, si sono sottolineati gli oneri gravanti sulla rete consolare italiana all'estero, oltre a quelli derivanti dalla necessità di sottoscrivere da parte dell'Italia di specifici accordi bilaterali con gli Stati stranieri di provenienza dei lavoratori per la disciplina del versante previdenziale.

Esprime conclusivamente perplessità sull'efficacia complessiva che il provvedimento potrà produrre.

Infatti la necessità di stipulare accordi bilaterali in materia previdenziale potrà ritardare nel tempo l'effettiva entrata in vigore delle misure. Inoltre, la previsione di un periodo di soli due anni di permanenza in Italia per la fruizione del beneficio fiscale si presta all'applicazione a casi limite di studenti ovvero di amministratori di impresa, che possono cambiare Stato di residenza con facilità. Il provvedimento si presta quindi ad applicazioni improprie, che non necessariamente producono l'auspicato effetto di un rientro definitivo del personale più qualificato in Italia.

Analoghe perplessità valgono per l'assenza di oneri finanziari, la quale presuppone comunque la percezione di un gettito che non vi sarebbe stato in assenza di un rientro in Italia dei lavoratori. Peraltro, dovrebbe essere specificata la nozione di titolo di laurea valevole ai fini della normativa in esame e suscita dei dubbi la previsione anche di misure di favore quanto all'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Il presidente DINI ricorda che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è firmato da parlamentari di maggioranza e di opposizione, e tuttavia condivide l'esistenza di profili di criticità.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ritiene che il vero obiettivo che dovrebbe essere perseguito per legge sia quello di attirare personale qualificato in Italia a prescindere dalla provenienza.

Peraltro, un effettivo sostegno alla ricerca e innovazione dovrebbe essere apprestato mediante misure di favore fiscale per il lavoro prestato nelle aziende che investono per lo sviluppo.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) sottolinea a sua volta l'importanza dell'erogazione di borse di studio per studenti stranieri che vengano a svolgere un periodo di perfezionamento in Italia.

Il sottosegretario Stefania CRAXI fa presente che il provvedimento prevede un oggettivo aggravio di oneri per gli uffici della rete diplomatico consolare e potrebbe risultare di difficile attuazione in relazione alla necessità di sottoscrizione di specifici accordi bilaterali sul trattamento previdenziale dei lavoratori che rientrano in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TONINI (*PD*), traendo anche spunto dal dibattito testé svolto sul disegno di legge n. 2321 sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle bombe a grappolo, sottolinea come debba essere posto all'attenzione della Commissione e della rappresentante del Governo la necessità che si proceda alla ratifica degli accordi

internazionali con sollecitudine. I principali ritardi, infatti, non sono più ascrivibili ai tempi di esame parlamentare, quanto alla tempistica connessa al concerto interministeriale. Il ritardo italiano nella ratifica dei trattati pone a rischio il ruolo e la credibilità del Paese nelle sedi multilaterali e bilaterali.

Il presidente DINI ritiene che la Commissione potrebbe invitare il Governo a riferire sui profili segnalati dal senatore Tonini, facendo peraltro presente che il prolungamento dei tempi di autorizzazione alla ratifica degli accordi già sottoscritti è da ascrivere alla ricerca del concerto interministeriale, ma anche alla verifica parlamentare della copertura finanziaria degli oneri.

Il senatore PALMIZIO (*PdL*) si associa a queste considerazioni nel richiamare i tempi necessari per il controllo della correttezza della copertura finanziaria da parte delle Commissioni parlamentari competenti, le quali a loro volta ricevono gli utili elementi dall'Esecutivo medesimo.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente DINI fa presente che la Commissione non sarà impegnata nella seduta congiunta delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati, domani, 4 novembre 2010, alle ore 8,30, in quanto, per intercorsi accordi, si è deciso, nelle sedi congrue, di procedere alla sconvocazione dell'anzidetta seduta.

In relazione a quanto comunicato dal Presidente, il senatore TONINI (*PD*) auspica una sollecita convocazione delle Commissioni per lo svolgimento dell'audizione del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010.

Il sottosegretario Stefania CRAXI assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**163<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CANTONI informa la Commissione che si potrebbe ipotizzare, nell'imminenza del periodo natalizio, una videoconferenza con militari italiani impegnati in zone di operazioni lontane e delicate. Ciò al fine di comunicare loro la vicinanza dell'istituzione parlamentare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel concordare con l'opportunità dell'iniziativa, sottolinea l'opportunità di effettuare anche visite ai contingenti italiani operanti nei vari teatri.

Il presidente CANTONI assicura il senatore Ramponi che le sue proposte saranno debitamente valutate attraverso opportuni contatti con i competenti uffici della Difesa, così come sarà approfondita la possibilità di effettuare una visita alle strutture di comando ubicate negli Stati Uniti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1118) SCANU ed altri.** – *Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata*

**(2349) GALLONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno* (Esame del disegno di legge n. 1118, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2349 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2349, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1118 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2349, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso.

Il relatore CARRARA (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1118, a firma del senatore Scanu e di altri, osservando che si propone –al pari di quello presentato dalla senatrice Gallone- di modificare i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata. Incide infatti sulla stessa normativa (l'articolo 4 della legge n. 226 del 2004, ad oggi recepito nell'articolo 697 del nuovo Codice dell'ordinamento militare), ed è sorretto dalle stesse finalità di fondo: facilitare l'accesso dei volontari sia ai concorsi per la ferma quadriennale, sia alle carriere iniziali delle Forze di polizia. La differenza fra i due testi articolati si ravvisa essenzialmente nella determinazione del limite massimo di età per il reclutamento: il disegno di legge n. 1118 prevede infatti l'innalzamento del predetto limite a 28 anni di età, ossia la stessa soglia già prevista dalla legislazione vigente per l'accesso al servizio civile.

Considerato comunque il contenuto sostanzialmente analogo dei due articolati, propone alla Commissione la congiunzione dell'esame del presente disegno di legge con quello, già in corso, del disegno di legge n. 2349.

La Commissione delibera quindi il congiungimento dei disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente, sull'ordine dei lavori, il senatore SCANU (*PD*), ponendo l'accento sull'opportunità di proseguire l'esame congiunto dei provvedimenti dopo aver acquisito i necessari elementi conoscitivi forniti dal Capo del primo reparto dello Stato maggiore della Difesa, la cui audizione avrà luogo nell'odierna seduta pomeridiana. Tali, imprescindibili elementi andrebbero inoltre –a suo avviso- debitamente confrontati con quanto rappresentato dal sottosegretario Crosetto nella seduta del 20 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(158) RAMPONI.** – *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DE GREGORIO (*PdL*), osservando che il disegno di legge si propone di corrispondere gli assegni straordinari già previsti per i decorati al valor militare (di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 1991), anche ai decorati al valor civile individuati dalla legge n. 13 del 1958. Il beneficio è altresì esteso, nella stessa misura e alle medesime condizioni, anche ai congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, di coloro che sono stati decorati alla memoria o di coloro che sono deceduti successivamente al conferimento della ricompensa. Al riguardo, ricorda inoltre che le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri abbiano collet-

tivamente acquisito le relative benemerienze. La concessione del beneficio è subordinata alla valutazione di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.

Per quanto attiene agli oneri finanziari, quantificati in 2.065 milioni di euro per il 2009 e 2.325 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, osserva quindi che inciderebbero sullo stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze.

Conclude ponendo l'accento sui meritori intenti, sottesi al provvedimento.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il sottosegretario COSSIGA rileva incidentalmente che il provvedimento non sembra coinvolgere direttamente la Difesa, limitandosi a prevedere l'applicazione ai decorati al valor civile della normativa prevista per quelli al valor militare, osservando inoltre che gli ulteriori oneri finanziari da esso previsti potrebbero avere delle ripercussioni sulle somme già stanziare per la corresponsione dei benefici per il personale militare decorato.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) ribadisce la validità della *ratio* sottesa al disegno di legge a sua firma, rilevando altresì che la copertura finanziaria non incide direttamente sui fondi della Difesa.

Il senatore PEGORER (*PD*), riconosciuta la fondatezza di quanto osservato dal rappresentante del Governo, osserva che le problematiche sottese al provvedimento meriterebbero degli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.4 (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso*), che introduce delle modifiche alla normativa di riferimento in ordine ai requisiti di anzianità nel ruolo di appartenenza per l'immissione nei ruoli speciali degli ufficiali.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che la materia trattata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è ormai recepita nel nuovo Codice

dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuna una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al fine di compiere gli opportuni interventi di adeguamento e di armonizzazione.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) rileva che le problematiche evocate dal senatore Scanu sono comuni anche ad altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che, da un punto di vista tecnico, il disegno di legge necessita di alcune correzioni formali volte ad adeguare i riferimenti normativi.

La Commissione delibera infine di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, fissando la nuova scadenza per martedì 9 novembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(162) RAMPONI.** – *Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria*

**(168) RAMPONI.** – *Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 maggio scorso.

Il presidente CANTONI, ricordando che il gruppo del Partito Democratico aveva chiesto –nella seduta antimeridiana del 19 maggio scorso– il temporaneo rinvio dell'esame dei due provvedimenti in attesa dell'assegnazione di un terzo disegno di legge (n. 2158, a firma del senatore Scanu e di altri), fa presente che il suddetto provvedimento non risulta, ancorché presentato lo scorso 4 maggio, ancora assegnato.

Si apre un dibattito.

Il senatore SCANU (*PD*), appreso con stupore della mancata assegnazione, domanda se sia possibile procedere in tempi congrui alle opportune verifiche presso i competenti uffici dell'Amministrazione del Senato.

Il senatore PEGORER (*PD*) si associa a quanto rappresentato dal senatore Scanu ed osserva che la richiesta di congiungimento del disegno di legge del suo Gruppo era stata formulata già nella seduta del 19 maggio. Rileva quindi che la materia trattata dai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno appare particolarmente delicata e complessa, e ciò suggeri-

rebbe, come da lui stesso già osservato nella seduta antimeridiana del 3 marzo, l'adozione di misure di natura più ampia ed organica.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*) i contenuti della proposta a firma del senatore Scanu potrebbero comunque essere recepiti in opportuni emendamenti, consentendo, nel frattempo, la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente CANTONI manifesta forte perplessità verso il sospetto che la mancata assegnazione del disegno di legge n. 2158 possa discendere da negligenza degli uffici e si chiede se tale ritardo non possa, invece, discendere dalla mancata approvazione, da parte dei presentatori, della versione definitiva degli stampati. Si impegna comunque a fornire chiarimenti nella seduta pomeridiana.

Il senatore SCANU (*PD*) assicura che procederà anch'egli ai necessari accertamenti sul punto.

Dichiara quindi di non condividere quanto poc'anzi osservato dal senatore Ramponi, stante la delicatezza degli argomenti all'esame della Commissione.

Interviene da ultimo il relatore TORRI (*LNP*), auspicando una celere conclusione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, onde poter dare soluzione ad importanti problematiche particolarmente sentite dal personale militare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **164<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del I reparto dello Stato maggiore della Difesa, generale di divisione Giovan Battista Borrini, accompagnato dal colonnello Luigi Filippone e dal tenente colonnello Stefano Mega, rispettivamente capo dell'ufficio e capo della sezione reclutamento, stato e avanzamento dello stesso reparto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo del I reparto dello Stato maggiore della Difesa, in relazione al disegno di legge n. 2349 recante «Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno»**

Il generale BORRINI illustra innanzitutto i passaggi in cui si è articolato il modello militare professionale, la cui esigenza iniziò a maturare nel 1995, a seguito della constatata insufficienza del sistema basato sulla leva obbligatoria per soddisfare i requisiti operativi imposti dai nuovi scenari.

Inizialmente concretatosi, nel 1998, in un modello di tipo misto (che prevedeva la coesistenza di militari professionisti e di leva per un totale di 230.000 unità), il sistema passò quasi immediatamente (con la legge n. 331 del 2000 e con i decreti legislativi emanati sulla base della delega in essa contenuta), ad un modello interamente professionale, che prevedeva la sospensione del servizio di leva obbligatoria entro il 2007 e la sua completa realizzazione entro il 2020. Un'operazione, pertanto, particolarmente complessa, che ha reso necessario un periodo transitorio al fine di poter disporre di adeguate risorse umane al fine di mantenere in efficienza lo strumento operativo.

Successivamente, la legge n. 226 del 2004, recepita successivamente nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il nuovo Codice dell'ordinamento militare), ha anticipato la sospensione del servizio obbligatorio di leva all'anno 2005, introducendo tuttavia un principio compensativo per garantire alle Forze armate adeguati livelli di risorse umane: venne infatti previsto che l'effettuazione di un anno di servizio nelle Forze armate fosse un requisito indispensabile e vincolante per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia (il reclutamento nelle stesse, infatti, è riservato totalmente ai volontari, sia in costanza di servizio che in congedo). Tale principio, tutt'ora vigente, garantisce la costante realizzazione del modello professionale, garantendo adeguati livelli di reclutamento, e rappresenta per le stesse Forze di polizia un indubbio vantaggio, in quanto possono beneficiare di personale che ha già ricevuto un'adeguata formazione presso le Forze armate.

Offrendo, quindi, un sicuro sbocco professionale successivo all'espletamento del servizio (tanto nelle Forze di polizia che nella successiva carriera dei volontari in ferma quadriennale), l'attuale disciplina rende particolarmente appetibile il servizio di volontario in ferma annuale per numerosi giovani dotati delle necessarie capacità psico-fisiche e pertanto idonei a garantire alle Forze armate di effettuare al meglio le proprie attività operative. Inoltre, qualora il bacino di reclutamento cui attingono le Forze di polizia non sia tale da garantire un rapporto minimo di cinque persone per ogni posto disponibile, è prevista per esse la possibilità di ricorrere al personale proveniente dal mondo civile.

Interviene brevemente il senatore DEL VECCHIO (*PD*), osservando che il rapporto tra concorrenti i posti messi a concorso si configurerebbe come una specifica clausola di salvaguardia.

Domanda quindi quale sia l'autorità che sovrintende ai concorsi banditi dalle Forze di polizia.

Il generale BORRINI, nel rispondere positivamente alla prima affermazione, precisa che ogni forza di polizia bandisce i propri concorsi sulla base delle disponibilità finanziarie ad essa assegnate. In particolare, le Forze di polizia adottano una pianificazione quinquennale per quanto attiene al reclutamento del loro personale, con la quale le Forze armate si devono necessariamente sinergizzare nella programmazione dei reclutamenti dei volontari in ferma quadriennale. In ogni caso, l'applicazione della disciplina vigente in materia di reclutamento ha rappresentato un indubbio vantaggio per entrambe le istituzioni, anche per quanto attiene al reclutamento del personale femminile (che ormai rappresenta il 16 per cento dei vincitori di concorso).

La senatrice NEGRI (*PD*) rileva che, dai dati numerici, il numero di reclute di sesso femminile sembrerebbe in diminuzione.

Il generale BORRINI precisa che si deve aver riguardo al rapporto tra domande presentate e personale effettivamente reclutato. Sulla base di tale rapporto, l'andamento dei reclutamenti presenta profili indubbiamente positivi. Non sussiste, poi, all'interno delle Forze armate, alcuna preclusione in ordine all'impiego operativo del personale femminile.

Con riferimento, quindi, all'innalzamento del limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma annuale, osserva che l'attuale disciplina (che lo fissa nel massimo di 25 anni), non solo consente alle Forze armate di disporre di personale fisicamente idoneo alle attività operative, ma è altresì strettamente raccordata agli ulteriori limiti previsti per l'accesso sia alla carriera dei volontari in ferma quadriennale, sia a quelle iniziali delle Forze di polizia. Tale operazione, pertanto, non solo imporrebbe di rivedere l'intera disciplina dei reclutamenti, ma risulterebbe pregiudizievole per gli stessi giovani, che si vedono attualmente garantito un congruo arco temporale per partecipare, in successione nel tempo, a più procedure concorsuali.

Tale disciplina, inoltre, appare in linea sia con la legislazione nazionale che con quella europea, ed in particolare con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, secondo la quale le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e da esigenze di natura funzionale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) domanda se l'applicazione della disciplina precedente a quella attualmente in vigore (che non prevedeva la totale riserva ai volontari in ferma annuale dei posti disponibili nelle car-

riere iniziali delle Forze di polizia), avrebbe potuto egualmente garantire la completa realizzazione del modello professionale entro il 2020.

Chiede quindi se, allo stato attuale delle cose, sia applicabile la deroga prevista dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 226 del 2004, così come recepito nel nuovo Codice dell'ordinamento militare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) chiede delucidazioni in ordine alla concreta realizzazione del meccanismo in base al quale, qualora non venga rispettata la proporzione di cinque a uno tra candidati e posti messi a concorso, sia possibile, per le Forze di polizia, ricorrere al personale proveniente dal mondo civile.

La senatrice NEGRI (*PD*) domanda se sia configurabile una disciplina differenziata per l'accesso alle Forze di polizia ad ordinamento civile, con contestuale applicazione dell'attuale normativa sul reclutamento ai soli organismi ad ordinamento militare.

La senatrice GALLONE (*PdL*), nel fare propri i quesiti formulati dal senatore Del Vecchio e dalla senatrice Negri, sottolinea che il disegno di legge n. 2349, recante la sua firma, mira a favorire numerosi giovani, ampiamente motivati ed ingiustamente penalizzati dall'attuale disciplina.

Replica agli intervenuti il generale BORRINI, osservando innanzitutto che l'applicazione della precedente normativa sul reclutamento avrebbe dato luogo alla necessità di operare reclutamenti ad ampio spettro, compromettendo sia l'operatività dello strumento (con l'invecchiamento di ampie porzioni di personale e con conseguente impossibilità di impiego dello stesso negli scenari operativi), sia la possibilità di garantire ai giovani reclutati concreti sbocchi nel mondo del lavoro al termine del servizio prestato.

Considerato, pertanto, che l'attuale disciplina appare come l'unica garanzia per un'efficace implementazione del modello professionale e per poter assolvere ad ogni impiego operativo richiesto, suscita, a suo avviso, perplessità anche la possibilità di introdurre una normativa differenziata per l'accesso alle Forze di polizia ad ordinamento civile. Tale espediente, infatti, presenterebbe il rischio di rendere l'intero sistema incoerente, nonché di incentivare le restanti Forze di polizia a richiedere – del pari – l'applicazione di discipline *ad hoc*.

Il presidente CANTONI, nel ringraziare il generale Borrini per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

#### *SULLA MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE*

Con riferimento alla mancata assegnazione del disegno di legge n. 2158, d'iniziativa del senatore Scanu, il presidente CANTONI conferma

– effettuati nel frattempo i dovuti accertamenti – quanto già aveva ipotizzato nell’odierna seduta antimeridiana, e cioè che le bozze di stampa non risultano ancora restituite agli Uffici (per l’esattezza al Servizio per la qualità degli atti normativi); condizione, questa, per la successiva assegnazione del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**429<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(601) GIULIANO.** – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta erano stati esaminati gli emendamenti riferiti fino all'articolo 21. Si riprende pertanto dalle proposte riferite all'articolo 22 indicate dal relatore nell'esposizione preliminare.

In relazione all'emendamento 22.201 (testo 2) interviene il senatore LUSI (PD) per rilevare che a suo avviso esso non presenta profili finanziari critici. In merito alla proposta 39.1000 ritiene che non vi siano profili finanziari critici, posto che il rimborso forfettario è soggetto a tassazione al pari di qualsiasi altro provento. In relazione alla proposta 20.227 (testo

2), ritiene che, anche nell'ipotesi di ridurre al minimo la contribuzione, l'equilibrio previdenziale tra contributi e prestazioni non sarebbe garantito.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in relazione all'emendamento 22.201 (testo 2) non condivide le considerazioni svolte dal senatore Lusi, in quanto ritiene che la proposta in questione infici l'efficienza dell'organizzazione degli enti pubblici.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alla proposta 39.1000, preannuncia di esprimere un parere favorevole soltanto nel caso in cui la Commissione decida di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si tratta, a suo avviso, di una norma che potrebbe avere finalità elusive. In relazione alla proposta 20.227 (testo 2), fa presente che la rideterminazione delle quote rimessa soltanto al Consiglio ha natura talmente discrezionale che potrebbe portare ad una contribuzione pari a zero, pur riconoscendo la maturazione di diritti alla pensione. Andrebbe quindi stabilito un criterio che consenta di escludere soltanto quella quota di contribuzione legata al fatturato degli avvocati.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni svolte dal senatore Pichetto Fratin sull'emendamento 22.201 (testo 2) e propone di esprimere su di esso un avviso contrario. In relazione alle proposte 22.700 (testo corretto) e 28.700 (testo corretto), fa presente che, a suo avviso, esse siano in grado di risolvere i profili critici emersi in relazione al testo degli articoli 22 e 28. Propone poi di ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 24.202 (testo 2). In merito alla proposta 28.0.200 (testo 2), fa presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri al pari dei subemendamenti citati dal relatore. Ritiene poi che la proposta 33.700 non presenti profili critici. Propone inoltre di introdurre clausole di invarianza degli oneri sulle proposte 38.200 (testo 2) e 38.750. Condivide l'avviso del relatore sulla proposta 39.700 e sul subemendamento 39.700/1. Ricorda poi che la Commissione aveva espresso parere non ostativo sull'emendamento 39.901, recante l'incompatibilità tra tirocini e lavoro pubblico. Dal momento che i subemendamenti alla proposta testé citata ne riducono la portata, propone di esprimere un avviso contrario su di essi. Sulla proposta 39.1000 ritiene opportuno esprimere un avviso di semplice contrarietà, ferma restando l'esigenza di acquisire la risposta del Governo. In relazione alla proposta 41.700, esprime un avviso contrario per ribadire il parere già reso dalla Commissione. In merito all'emendamento 2.218 (testo 3), fa presente che, al fine di valutarne la neutralità finanziaria, sarebbe necessario disporre di una relazione tecnica. In assenza di tali elementi, propone di esprimere avviso contrario sull'emendamento in questione, preannunciando che, qualora pervenga una relazione tecnica positivamente verificata, la Commissione potrebbe rivedere il parere già reso. Non rileva profili finanziari critici in relazione alle proposte 16.226, 16.227 e 17.251. In merito alla proposta 20.227 (testo 2), propone di esprimere avviso contrario. Qualora dovesse pervenire una riformula-

zione che garantisca l'equilibrio finanziario tra contribuzione e prestazione previdenziale, tale parere potrebbe essere rivisto.

Il sottosegretario GIORGETTI condivide l'avviso del Presidente sulla proposta 28.0.200 (testo 2), concernente l'istituzione di uno sportello del cittadino presso ogni Ordine degli Avvocati. In merito alla proposta 39.1000, nel caso in cui l'onere del praticante sia a carico dell'Avvocatura dello Stato, si potrebbe determinare un maggior onere privo di adeguata copertura.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di esprimere un parere di semplice contrarietà sulla proposta 39.1000, che tuttavia andrebbe condizionata al fine di escludere l'insorgenza di maggiori oneri per gli enti pubblici e per l'Avvocatura dello Stato.

Il relatore FLERES (*PdL*), tenuto conto del dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.218 (testo 3), 20.227 (testo 2), 16.226, 16.227, 17.251, 22.201 (testo 2), 22.700 (testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/1, 28.0.200 (testo 2)/2, 33.700, 38.200 (testo 2), 38.750, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3, 39.901/4, 39.1000, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/7, 39.1000/8, 39.1000/9, 39.1000/10 e 39.1000/12, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.201 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/1, 28.0.200 (testo 2)/2, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3, 39.901/4, 2.218 (testo 3) e 20.227 (testo 2). A parziale rettifica del parere reso sul testo, esprime parere favorevole sulle proposte 22.700 (testo corretto) e 28.700 (testo corretto) in grado di risolvere i profili critici espressi dalla Commissione bilancio rispettivamente sugli articoli 22 e 28. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 24.202 (testo 2) e su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 39.1000, nonché parere non ostativo sulle proposte 33.700, 39.901, 16.226, 16.227 e 17.251.

Il parere è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che alla proposta 38.200 (testo 2) dopo le parole: "possono stipulare convenzioni" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che alla proposta 38.750 dopo le parole: "apposita convenzione" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'emendamento 39.1000, sul quale il parere è di semplice contrarietà, prima delle parole: "decorso il primo anno" siano aggiunte le altre: "Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato". Resta sospeso il parere sulle proposte 46.900, 47.1000/2, 64.700 e 66.0.700.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **430<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(601) GIULIANO.** – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta l'ulteriore proposta 13.700, già 2.18, in materia di maternità delle donne avvocato. Al riguardo, rileva che la riformulazione in esame non appare idonea a superare le criticità che avevano già indotto la Commissione ad esprimere il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, quindi, di ribadire il medesimo parere. In ordine alla proposta 46.900, sulla quale l'espressione del parere era rimasta sospesa, ricorda che in relazione alla norma del testo era stata posta una condizione che occorre ribadire in ordine all'emendamento, altrimenti il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine agli effetti dell'emendamento, posto che non risulta specificato, nello stesso, che i costi non siano a carico degli utenti.

Il PRESIDENTE rileva, tuttavia, che non essendo previsto espressamente il costo a carico degli utenti, tale garanzia potrebbe venire meno. Propone quindi di ribadire il parere già espresso con riferimento alla norma del testo.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine all'emendamento 47.1000/2, rileva come occorra chiarire il medesimo profilo già chiarito con riferimento alla norma del testo, ribadendo che ove la condizione espressa sulla norma del testo non venisse accolta, il parere risulterebbe contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FLERES (*PdL*) evidenzia la necessità, in sede di parere, di far emergere la connessione tra il parere su tali proposte emendative e la condizione già resa sulla norma del testo.

Il PRESIDENTE propone quindi di ribadire, nell'espressione del parere, la valenza della condizione già resa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla norma del testo, anche con riferimento a tale proposte. Propone, inoltre, di ribadire il parere già espresso con un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 64.700 e 66.0.700.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 13.700 (già 2.218), 46.900, 47.1000/2, 64.700 e 66.0.700, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.700. In relazione alle proposte 64.700 e 66.0.700 ribadisce, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola "possono" sia sostituita dalla parola "devono".

In relazione infine all'emendamento 46.900, ribadisce la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, già espressa sul testo nel parere del 27 aprile 2010, volta ad inserire in fine il seguente periodo: "I costi per l'espletamento delle procedure concorsuali devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti". Ove tale condizione non fosse accolta, il parere si intende contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'articolo 47 del testo. Il parere di nulla osta sul subemendamento 47.1000/2 è dato quindi nel presupposto dell'accoglimento della condizione di cui sopra».

La Commissione approva.

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note del Governo, che sono rese disponibili.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note del Governo, che sono rese disponibili.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note del Governo, che sono rese disponibili.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti, da parte del Governo, gli elementi informativi richiesti in ordine alla situazione e alla gestione delle risorse relative alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma della regione Abruzzo. Preannuncia, quindi, che tali elementi saranno prontamente resi disponibili ai membri della Commissione per ogni conseguente valutazione sul tema.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**201<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che il senatore Fantetti ha assunto l'incarico di relatore sul disegno di legge in titolo, in sostituzione del senatore Conti. Concede quindi la parola al relatore per lo svolgimento di un intervento integrativo rispetto alla relazione già svolta.

Il relatore FANTETTI (*PdL*) sottolinea che in virtù della propria esperienza lavorativa e professionale all'estero, ha maturato un'ampia conoscenza della potenziale platea dei soggetti interessati al disegno di legge, segnalando che si tratta di una problematica sulla quale in Italia non si è ancora registrata l'attenzione dovuta.

Pone infatti l'accento sulle dimensioni del fenomeno dell'emigrazione all'estero dei lavoratori e dei professionisti italiani, secondo i dati dell'Istat: si tratta infatti di una media di 37.500 persone che lasciano l'Italia su base annua. Essi sono rappresentati anche e soprattutto da giovani che hanno anche conseguito il titolo di laurea, in diversi settori lavorativi, non soltanto nella ricerca scientifica. Evidenzia quindi la necessità di un maggiore impegno per favorire il rientro dei «talenti» in Italia, rammen-

tando come su tale fronte siano state introdotte misure legislative a carattere selettivo e parziale, limitate al settore della ricerca scientifica.

Un ulteriore ostacolo al rientro dei lavoratori è rappresentato dalle difficoltà di inserimento, ad un livello adeguato, nei ranghi della pubblica amministrazione; nonostante l'esperienza professionale e le competenze maturate all'estero.

Mette dunque in evidenza gli elementi positivi del disegno di legge che dovrebbero favorirne la più ampia condivisione da parte delle forze politiche anche in Senato: si tratta innanzitutto di una delle poche proposte di legge di iniziativa parlamentare ad aver raggiunto l'approvazione di una delle due Camere, peraltro con la presenza di un consenso unanime; oltre a tali dati, di natura squisitamente politica, ritiene importante sottolineare l'interesse e le aspettative dei potenziali beneficiari alla definitiva approvazione del provvedimento. Tali circostanze dovrebbero indurre a suo parere a un superamento dei rilievi e delle criticità evidenziate dal Governo. Fa presente, in relazione alle proposte di modifica e ai correttivi sollecitati in tal senso, che la normativa potrà essere completata, dal punto di vista tecnico e applicativo, in sede di emanazione dei decreti di attuazione da parte del Governo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MURA (*LNP*) sottolinea che l'approvazione di eventuali modifiche al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento potrebbe essere interpretata come un segnale non positivo, da parte dell'opinione pubblica e dei diretti interessati, circa l'effettiva volontà delle Camere di introdurre misure volte a favorire il rientro dei lavoratori.

Tuttavia, rileva come si debba riservare la dovuta attenzione alle proposte di modifica avanzate dal Governo, il cui obiettivo è quello di apportare i necessari correttivi al disegno di legge. Reputa pertanto opportuno che la Commissione non si sottragga all'approfondimento di tali questioni, attraverso una valutazione il più possibile oggettiva e imparziale, al fine di raggiungere il miglior risultato legislativo possibile.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) giudica condivisibile quanto osservato dal relatore nel suo intervento preliminare, per quanto riguarda in particolare la sottolineatura degli elementi di qualità e originalità del disegno di legge, il cui *iter* è stato accompagnato alla Camera dei deputati dal consenso unanime delle parti politiche e la cui definitiva approvazione, in tempi ragionevolmente brevi, rappresenterebbe un doveroso segnale di attenzione per le capacità professionali e scientifiche dei lavoratori italiani emigrati all'estero.

Sottolinea infatti l'esigenza che anche l'Italia si inserisca a pieno titolo nel mercato del lavoro a livello europeo, considerato che la media di coloro che abbandonano il Paese per motivi di studio o di lavoro è ancora eccessivamente elevato né è controbilanciato dal rientro di un adeguato numero di professionisti. Occorre pertanto recuperare l'investimento nella

formazione di tali soggetti, facendo il possibile per favorirne il rientro nel Paese, in un'ottica di più ampio respiro, che coinvolga non soltanto gli esponenti della ricerca universitaria ma anche i lavoratori del settore privato.

Aggiunge quindi che il disegno di legge si ispira a una logica di carattere sperimentale e che quindi sarà sempre possibile, in sede di prima applicazione, vagliare la necessità di eventuali correttivi, anche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare incentivi ulteriori rispetto alle agevolazioni fiscali.

Esprime dunque l'auspicio di un *iter* ampiamente condiviso anche in Senato e osserva che il problema della diversa misura dell'agevolazione può essere risolto considerando che il beneficio riveste il carattere della temporaneità (essendo previsto fino al 31 dicembre del 2013) e che esso intende inoltre contribuire a rimuovere taluni ostacoli a una maggiore occupazione femminile, ricollegandosi anche ai principi contenuti nell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di azioni positive per la effettiva parità di diritti tra uomo e donna.

Un altro dei profili critici lamentato dal rappresentante del Governo concerne la mancata specificazione di criteri di individuazione dei beneficiari: il rimedio potrebbe essere a suo parere rappresentato dall'approvazione di uno specifico ordine del giorno nel quale esporre con puntualità i parametri che il Governo dovrà utilizzare in sede di emanazione dei decreti attuativi. Tale soluzione soddisferebbe le richieste dell'Esecutivo senza bisogno di ulteriori passaggi parlamentari.

Conclude l'intervento ribadendo la consapevolezza che l'agevolazione prevista ha carattere limitato ma si tratta pur sempre di un primo importante passo nella giusta direzione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rammenta come il fenomeno dell'emigrazione degli italiani all'estero sia stato caratterizzato da una lunga evoluzione, con il passaggio da una prima fase, in cui i flussi erano di maggiori dimensioni e coinvolgevano lavoratori non qualificati, a una in cui, al contrario, a spostarsi all'estero per motivi di lavoro sono giovani laureati e ricercatori. È noto infatti come tale fenomeno si sia sempre più acuito in conseguenza dei minori investimenti nel settore della ricerca.

Sottolinea infine che l'introduzione di un beneficio fiscale non può certo rappresentare l'unica soluzione per il rientro dei lavoratori, poiché occorre invece promuovere diverse condizioni di sviluppo nel mercato del lavoro e nel settore della ricerca, se si vogliono recuperare le professionalità che si sono trasferite all'estero.

Il senatore COSTA (*PdL*) concorda con la necessità di introdurre misure volte a favorire il rientro dei lavoratori italiani e, pur nella consapevolezza del valore parziale e limitato dell'incentivo previsto all'interno del disegno di legge, ritiene che tutte le forze politiche debbano fare la propria parte per la realizzazione di un obiettivo da condividere al di là dei vincoli di schieramento.

Il presidente BALDASSARRI, intervenendo nella discussione generale, rileva come nei precedenti interventi sia stato sottolineato il dato del consenso unanime che ha condotto all'approvazione del disegno di legge alla Camera dei deputati. Tuttavia rimarca che tale circostanza potrebbe essere sintomatica di una convergenza poco meditata e che non deve quindi indurre a ignorare i termini reali del problema della fuga all'estero dei ricercatori e degli studiosi.

Dopo aver ricordato la sua personale esperienza – di giovane studioso che aveva compiuto un percorso di specializzazione all'estero e che aveva poi deciso di rientrare in Italia, per la possibilità di inserirsi nel sistema della docenza universitaria –, rileva come a partire dagli anni Settanta quella degli italiani all'estero sia diventata un'emigrazione d'*elite*, che coinvolgeva giovani laureati destinati a frequentare corsi di specializzazione e di dottorato grazie alla concessione di borse di studio.

Al contrario, a partire dagli anni Ottanta, si è assistito a un vero e proprio processo di degenerazione del sistema universitario italiano per quanto riguarda la selezione e il reclutamento dei ricercatori e dei docenti e le stesse modalità di svolgimento della ricerca scientifica. Tale processo ha quindi comportato una vera e propria chiusura del settore dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nei confronti di chi ha completato all'estero il proprio percorso di studi. Pertanto, egli prosegue, a giocare un ruolo fondamentale nello scegliere se rimanere all'estero o rientrare in Italia non è assolutamente la mera possibilità di vedersi accordato un beneficio di carattere fiscale, ma la valutazione dell'effettiva possibilità di inserimento in un settore di ricerca in Italia e quindi la reale prospettiva di vita che il Paese offre.

Rileva quindi che il concentrare la discussione del disegno di legge su misure dalla limitata portata rivesta carattere puramente demagogico e rappresenti una vera e propria ipocrisia. Il problema reale è infatti un altro: l'Italia investe in media, secondo una stima di dieci anni fa, un miliardo di lire per la formazione di ciascun singolo laureato. Si tratta di un capitale umano, di competenze e conoscenze, totalmente sprecato e di fatto «regalato» alle istituzioni universitarie e alle aziende di altri paesi.

Rimarca l'urgenza di riforme serie e strutturali della ricerca e dell'università per aprire l'Italia alla concorrenza internazionale e per consentire agli studiosi e ai lavoratori emigrati di avere effettivamente la possibilità di scegliere se rientrare o rimanere all'estero.

Il consenso unanime che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge alla Camera – prosegue l'oratore – non è tuttavia un motivo sufficiente per escludere l'opportunità di interventi correttivi, per quanto riguarda in particolare le eventuali modalità di applicazione della misura agevolativa al reddito di impresa. Altrimenti il provvedimento rimane assolutamente velleitario anche dal punto di vista tecnico e operativo. Prospetta infatti il rischio che vi possano essere distorsioni nella fruizione del beneficio, come da lui già denunciato in occasione della discussione della misura, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la facoltà di scegliere il regime di tassazione del reddito, fra quelli dei paesi dell'U-

nione europea, per le imprese di nuova costituzione in Italia. Ribadisce il parere che tale misura potrebbe essere finalizzata ad avvantaggiare singole persone.

Conclude rilevando che l'eventuale modifica del disegno di legge non sarebbe assolutamente un segnale negativo per i potenziali beneficiari, che avrebbero invece l'interesse all'effettiva fruizione dell'agevolazione.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene opportuno approfondire le modalità attraverso cui si procederà alla verifica dei requisiti per la concessione del beneficio e all'eventuale recupero delle minori somme incassate dallo Stato.

Il presidente BALDASSARRI, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e concede la parola al relatore per la replica.

Il relatore FANTETTI (*PdL*), nel replicare agli intervenuti, sottolinea che il dibattito sulle misure volte a favorire il rientro dei lavoratori riguarda una tematica più limitata dell'asserita inadeguatezza del sistema universitario e della ricerca in Italia. Fa infatti presente che misure analoghe a quelle contenute nel disegno di legge sono previste nella maggior parte degli ordinamenti degli Stati europei, ricordando come la Spagna sia stato uno dei primi paesi a introdurre incentivi di carattere fiscale per i professionisti e i lavoratori provenienti dall'estero.

Osserva che il rischio di indebita fruizione del beneficio possa essere scongiurato in virtù della previsione del requisito del possesso di un diploma di laurea, in modo da operare anche una selezione nella platea dei beneficiari. Ribadisce quindi la necessità di rendere operative le agevolazioni contenute nel disegno di legge, pur nella consapevolezza della loro limitata portata, senza allargare il dibattito a temi e a riforme di respiro eccessivamente ampio.

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti degli interessati, rimarca che nella procedura amministrativa di rientro è previsto l'utilizzo della documentazione Europass oppure la presentazione di apposita autocertificazione: esprime il convincimento che, in entrambi i casi, il provvedimento che l'Agenzia delle entrate sarà chiamata a emanare stabilirà le modalità di controllo e di verifica dei requisiti dichiarati.

Infine si dichiara favorevole alla presentazione di un ordine del giorno recante i criteri di individuazione delle categorie dei beneficiari, come suggerito dal senatore Barbolini. Ribadisce l'opportunità che il disegno di legge sia approvato nel testo già licenziato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario VIALE, in sede di replica, concorda con la proposta di fissare in uno specifico ordine del giorno i criteri da utilizzare per l'individuazione delle categorie dei beneficiari, in analogia con quanto previsto in analoghe circostanze.

Per quanto riguarda il dubbio sollevato dal presidente Baldassarri, precisa che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, l'agevolazione fiscale non sarebbe fruibile da parte dei titolari di reddito di impresa. Ribadisce quindi la proposta di modifica già avanzata nel suo precedente intervento.

Il presidente BALDASSARRI propone infine alla Commissione di fissare alle ore 12 di mercoledì 10 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BARBOLINI (*PD*) richiama l'attenzione della Presidenza sulla convocazione di mercoledì prossimo della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, rilevando che nel corso di tale seduta è prevista la votazione del parere sull'Atto del Governo n. 240. Invita pertanto a considerare l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra i lavori delle Commissioni nel corso della prossima settimana.

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda la discussione ed eventuale approvazione della proposta di indagine conoscitiva sulle fondazioni di origine bancaria, da lui avanzata in sede di Ufficio di Presidenza e già all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI assicura al senatore Barbolini che terrà conto dell'esigenza da lui prospettata nella programmazione dei lavori della Commissione.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene preferibile rinviare alla seduta di martedì della prossima settimana l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle fondazioni di origine bancaria.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 novembre 2010

**251<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte e per i beni e le attività culturali Giro.*

*La seduta inizia alle ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1728) TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario VICECONTE il quale non ritiene condivisibile che gli oneri per lo svolgimento dei nuovi Giochi della Gioventù gravino sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997, in considerazione delle già numerose finalità di quest'ultimo. Rileva peraltro che le risorse per l'offerta formativa sono state quantitativamente ridotte per il 2010. Occorre pertanto a suo giudizio un diverso meccanismo di copertura.

Il PRESIDENTE, alla luce delle affermazioni del Sottosegretario, reputa prioritario verificare la possibilità di reperire diversamente le risorse per coprire il disegno di legge. Propone dunque di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato a martedì 9 novembre alle ore 12.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), premettendo che il disegno di legge è di iniziativa parlamentare e dunque non ha potuto avere un avallo preventivo da parte del Governo, concorda sull'esigenza di individuare differenti modalità di copertura. Conviene pertanto sulla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti a data da definire.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti resi, rimarcando che il suo Gruppo aveva avanzato una pregiudiziale sul disegno di legge proprio inerente la modifica delle modalità di reperimento delle risorse. L'intervento dell'Esecutivo conferma dunque le perplessità manifestate dal suo Gruppo su una ulteriore riduzione del Fondo per l'offerta formativa. Poiché non sussiste alcuna contrarietà al disegno di legge nel suo complesso, si dichiara disponibile a rinviarne l'esame e a posticipare il termine per la presentazione di emendamenti ad una data ragionevole.

La Commissione conviene dunque sulla proposta del Presidente di rinviare a nuova data la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di istituzione e di finanziamento di un Comitato nazionale (n. 288)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (*PdL*), la quale sottolinea preliminarmente la connessione tra l'istituzione e il finanziamento di un Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Cavour, da un lato, e le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dall'altro. Rileva poi che, in considerazione delle limitate disponibilità di fondi, non è prevista l'istituzione di tutti i nuovi Comitati nazionali e delle nuove Edizioni nazionali inizialmente previsti, né l'erogazione di ulteriori contributi a quelli già operanti. La Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali, concordando con le indicazioni del Ministro, ha pertanto deliberato di suddividere l'esiguo stanziamento rimasto a disposizione, pari a circa 184.400 euro, in due parti: 182.000 euro al Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Cavour e 2.400 per il funzionamento della Consulta stessa.

Segnala altresì che lo stanziamento per il 2010 era inizialmente pari a circa 5 milioni di euro, ma il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto una serie di accantonamenti e rimodulazioni. Fa presente quindi che in un primo momento la Consulta avrebbe destinato 3 milioni di euro all'istituzione di nuovi Comitati, 980.000 euro per il rifinanziamento dei Comitati nazionali operanti e 800.000 euro per l'accantonamento delle

Edizioni nazionali già esistenti. La restante somma di 300.000 euro sarebbe stata destinata a coprire le spese della Consulta e le nuove Edizioni nazionali.

Evidenzia inoltre che nel dicembre 2009 la Consulta aveva accolto le istanze di istituzione dei nuovi Comitati nazionali, riservandosi di decidere proprio sul Comitato relativo a Cavour in quanto erano state presentate due istanze. Nel marzo 2010, prosegue la relatrice, i contributi sono stati rimodulati applicando un taglio del 40 per cento per far fronte a diverse esigenze del Ministero, ivi compreso il finanziamento degli istituti culturali. Il 31 maggio, il Ministero ha poi definitivamente ritirato il piano relativo ai Comitati nazionali per il 2010, all'esame in quei giorni della Commissione, a causa degli ulteriori tagli apportati dal decreto-legge n. 78 recante la manovra economica estiva. Fa notare peraltro che per il momento non vi sono indicazioni circa l'ammontare dei finanziamenti per il 2011.

Nel considerare positivamente l'istituzione del Comitato nazionale per il bicentenario di Cavour, presieduto da Piero Craveri, nel cui programma sono inseriti convegni, pubblicazioni, spettacoli e iniziative didattiche, ritiene che non siano molti oggi, nella società e nella politica, coloro che sentano affinità, legami ideali e spirituali con il grande uomo politico piemontese, che ne conoscano la dimensione pubblica e privata, l'abilità politica, la flessibilità e insieme la fede nei valori liberali e la passione per il progresso.

Manifesta infine dispiacere per la cancellazione di altre celebrazioni della massima importanza, che ha reso a suo giudizio vano il lavoro della Consulta e dei Comitati stessi. Avrebbe infatti reputato preferibile portare a compimento l'*iter* delle domande, magari riducendo lo stanziamento fino al minimo simbolico di un euro, separando l'istituzione dei Comitati nazionali, che non sono reiterabili, dallo stanziamento dei fondi. Afferma conclusivamente che la memoria non può essere cancellata per mancanza di risorse.

Il sottosegretario GIRO conferma che è stato necessario decurtare le risorse a seguito della rimodulazione dei capitoli di spesa di ciascun Ministero richiesta dal decreto-legge n. 78, che disponeva altresì la riduzione del 50 per cento dei fondi per gli istituti, gli enti e le fondazioni culturali. Riconosce in proposito la difficoltà di scegliere in che modo apportare detti tagli, che hanno penalizzato tanto i Comitati nazionali quanto gli istituti culturali. Il Dicastero ha perciò optato per un congelamento dei finanziamenti dei Comitati per il 2010, ad eccezione di quello relativo alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour, che del resto cade solo un anno prima rispetto ai festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Coglie poi l'occasione per ricordare che il Governo ha presentato un disegno di legge di riordino del sistema di finanziamento degli istituti culturali in vista di una maggiore selezione e di una valorizzazione della qualità (A.S. n. 2324).

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale chiede delucidazioni sull'esame del provvedimento, tenuto conto della eliminazione di Comitati di rilievo e considerato che le risorse per il Comitato nazionale dedicato a Cavour giungeranno in netto ritardo rispetto all'effettiva ricorrenza.

Il PRESIDENTE fa presente che la discussione generale potrà avere inizio fin d'ora. Chiede altresì maggiori ragguagli al Sottosegretario circa la possibilità di istituire i Comitati senza corrispondere necessariamente le risorse, come suggerito dalla relatrice, in modo da fregiare loro di un riconoscimento tale da attrarre finanziamenti privati.

Il sottosegretario GIRO ribadisce che, date le poche risorse disponibili, non saranno più istituiti nuovi Comitati o Edizioni nazionali né saranno elargiti finanziamenti a quelli già operanti.

Fa presente poi al Presidente che l'istituzione di un Comitato o di un'Edizione nazionale è strettamente legata alla corresponsione di un contributo statale secondo quanto prevede la legge n. 420 del 1997. Si riserva comunque di verificare la possibilità di attribuire un contributo meramente virtuale quale mero riconoscimento.

Nel dibattito interviene il senatore FIRRARELLO (*PdL*) il quale riconosce il valore del Comitato celebrativo per Cavour. Coglie tuttavia l'occasione per lamentare il disordine relativo alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, atteso che non sono chiari i destinatari dei relativi finanziamenti e le motivazioni che hanno indotto ad optare per opere infrastrutturali in luogo di manifestazioni di carattere culturale. Invoca pertanto maggiore chiarezza sulla questione, con particolare riguardo al mancato inserimento nella programmazione nazionale del progetto avanzato dal comune di Bronte.

Il sottosegretario GIRO, nel reputare pertinente il rilievo posto dal senatore FIRRARELLO, invita la Commissione ad audire direttamente i responsabili delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, anche al fine di fare il punto sull'organizzazione. In proposito riferisce che la programmazione si articola in una serie di conferenze e di mostre, nonché nel restauro di opere monumentali che ricordano le vicende risorgimentali, analiticamente descritte in una recente pubblicazione.

Il senatore PROCACCI (*PD*), riservandosi di intervenire in discussione generale, chiede a sua volta maggiori ragguagli sulla mostra in corso a Torino in relazione a Vittorio Emanuele II. Domanda altresì se la Commissione abbia avuto modo di acquisire formalmente informazioni sulla programmazione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Propone infine di rinviare il seguito del dibattito in modo da svolgere preliminarmente l'audizione prospettata dal sottosegretario Giro.

Il sottosegretario GIRO risponde al senatore Procacci precisando che, oltre ad una struttura governativa, è stato promosso un comitato apposito da parte della regione Piemonte che ha elaborato un proprio programma di eventi. Dopo aver ripercorso le tappe relative all'istituzione del Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, fa presente che il progetto iniziale prevedeva anzitutto opere infrastrutturali. Lo stanziamento è stato poi ridotto rispetto a quello previsto in precedenza, focalizzando gli interventi su iniziative di carattere specificamente culturale per valorizzare ancor più l'evento, anche a seguito dell'accurato appello del Presidente della Repubblica.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che i chiarimenti sulla programmazione inerente il 150° anniversario dell'Unità d'Italia non riguardano strettamente l'atto in titolo, rammenta l'incontro di qualche settimana fa con l'assessore alla cultura della regione Lombardia, che ha illustrato le relative manifestazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2281) Deputati LEVI ed altri.** – *Nuova disciplina del prezzo dei libri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE informa che, in ordine al disegno di legge in titolo, l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha poco fa concluso l'interessante audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, il quale ha consegnato una documentazione che, non appena tecnicamente possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

In discussione generale interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale registra con soddisfazione come dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione sia emersa con chiarezza la necessità di una disciplina più rigorosa in tema di prezzo dei libri. Il libro, infatti, si distingue dagli altri prodotti commerciali in quanto rappresenta un veicolo di cultura e creatività assai peculiare, non riconducibile ad alcuna ipotesi monopolistica. Atteso che il pluralismo è dunque connaturato all'idea stessa di libro, ella si domanda quale siano le modalità migliori per tutelare la «bibliodiversità». Al riguardo, manifesta stupore per l'opinione del professor Catricalà, secondo cui il provvedimento dovrebbe essere modificato assicurando addirittura maggiori margini di concorrenza. Ella ritiene infatti che la liberalizzazione totale del prezzo dei libri fini-

rebbe con l'annullare la concorrenza stessa, mantenendo in vita solo la grande editoria e distribuzione.

Nel dare atto alla Camera dei deputati della meritoria iniziativa di modificare la disciplina esistente, ella ritiene peraltro necessari alcuni aggiustamenti per realizzare una tutela più efficace del pluralismo culturale e trovare un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi in campo. Attualmente, infatti, il testo appare piuttosto squilibrato a favore della grande editoria e distribuzione, privilegiando sostanzialmente la vendita dei *best seller*. In tal modo, tuttavia, si rischia la chiusura dei piccoli editori e librai indipendenti, come di fatto è accaduto negli ultimi due anni, nel corso dei quali hanno chiuso ben 150 piccole librerie.

Auspica quindi conclusivamente che il Senato si assuma la responsabilità di introdurre le necessarie correzioni e a tal fine pone l'accento su quattro punti principali: la fissazione di un limite per le promozioni da parte delle case editrici; la determinazione di un «tetto» agli sconti durante le campagne promozionali; l'individuazione di un sistema di controlli e sanzioni più efficace; la distinzione fra novità editoriali e titoli in catalogo.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara che il suo Gruppo rinuncia agli interventi in discussione generale per accelerare *l'iter* del provvedimento.

Si associa a nome del proprio Gruppo il senatore RUSCONI (*PD*), il quale dichiara di condividere le osservazioni rese dalla senatrice Vittoria Franco. Ritene infatti che, rispetto alla situazione attuale, il testo licenziato dalla Camera dei deputati apporti dei miglioramenti. Ulteriori affinamenti si rendono tuttavia necessari ed in tal senso auspica un'intesa con l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale, rinunciando egli stesso a prendere la parola.

I relatori ASCIUTTI (*PdL*) e VITA (*PD*) propongono di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, preannunciando fin d'ora il consenso dei rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'assenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna. Propone indi di fissare a venerdì 12 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 novembre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 novembre 2010

**232<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del prescritto numero legale per il seguito dell'esame degli atti del Governo e degli schemi di atti comunitari all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, comunica che tali provvedimenti verranno affrontati in altra seduta.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) informa di aver presentato nella giornata di ieri, unitamente a senatori di diversi Gruppi parlamentari, un disegno di legge finalizzato ad introdurre per gli autotrasportatori, i tassisti e i conducenti di autobus il divieto di utilizzo di telefoni cellulari durante la guida.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di prendere gli opportuni contatti con il Presidente del Senato per ottenere la rapida assegnazione del provvedimento, auspicabilmente in sede deliberante, nonché di avviare le opportune intese con il Presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati, così da favorire la celere approvazione definitiva del disegno di legge.

I senatori Marco FILIPPI (*PD*), DE TONI (*IdV*), MURA (*LNP*), VILLARI (*Misto*) e GALLO (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, e il sottosegretario Giachino, a nome del Governo, si dichiarano d'accordo all'assegnazione in sede deliberante del suddetto disegno di legge.

Il presidente GRILLO assicura che, una volta acquisito anche il consenso della senatrice Poli Bortone all'assegnazione in sede deliberante, avvierà gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, in modo da permettere la rapida calendarizzazione del disegno di legge in questione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 novembre 2010

**186<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha ringraziato il Sottosegretario per la partecipazione alla seduta odierna, la senatrice PIGNEDOLI (PD) manifesta apprezzamento per la presenza del rappresentante del Governo, sollecitata in più occasioni, esprimendo l'auspicio che tale partecipazione possa acquisire un carattere di maggiore continuità rispetto a quanto finora avvenuto.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, dopo aver precisato che in più occasioni il ministro Galan è stato impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per concomitanti e indefferibili impegni istituzionali – anche internazionali – fornisce assicurazioni per il futuro circa una presenza continuativa del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione agricoltura.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 223)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il relatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere in questione, sottolineando la scarsa trasparenza che connota l'attribuzione di risorse agli enti indicati nel provvedimento in esame. L'oratrice si sofferma poi sui contributi all'UNIRE, prospettando l'esigenza che vengano enucleate in maniera più compiuta le strategie e le prospettive inerenti a tale organismo, rispetto al quale dovrebbero essere predeterminati obiettivi e finalità.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, dichiarando di condividere pienamente le argomentazioni prospettate nell'ambito dello stesso.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, sottolineando che il contributo all'UNIRE potrà contribuire al rilancio del settore ippico rispetto al quale il ministro Zaia, precedentemente in carica, aveva attivato un'efficace e proficua strategia.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) chiede chiarimenti in merito al finanziamento destinato al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, evidenziando che le cifre nel caso di specie risultano consistenti, nonostante la soppressione dell'ente in questione ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha in particolare disposto il trasferimento di attribuzioni e personale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) precisa, rispetto ai rilievi formulati dalla senatrice Pignedoli, che il contributo destinato all'UNIRE a favore del comune di Merano, finalizzato alla ristrutturazione e al rilancio dell'ippodromo Merano-Maia, è quanto mai opportuno ed è peraltro frutto di un impegno assunto già dal ministro De Castro, precedentemente in carica, a seguito di un accordo stipulato nel 2007.

Il sottosegretario Laura RAVETTO dichiara di condividere le considerazioni espresse dal relatore Pinzger in merito al contributo destinato all'UNIRE.

Per quel che concerne la questione inerente al finanziamento previsto per il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010, precisa che lo stesso è finalizzato a coprire le spese per la realizzazione di attività già

svolte, nonché per la prosecuzione di progetti già avviati, come ha evidenziato anche il ministro Galan nella lettera del 18 ottobre 2010 indirizzata al Presidente della Commissione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole prospettato dal relatore Pinzger.

La Commissione approva.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (n. COM (2010) 490 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 63)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre scorso.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) illustra lo schema di risoluzione, recante un avviso favorevole sulla sussidiarietà (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANDRIA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione, evidenziando che opportunamente lo stesso sottolinea l'esigenza, assolutamente prioritaria, di salvaguardare adeguatamente le ragioni del consumatore.

L'oratore precisa che la disciplina contenuta nell'atto comunitario in esame introduce l'obbligo di indicazione della dicitura «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri» nella denominazione di vendita dei nettari di frutta, spesso identificati in Italia come «succhi e polpa». In tale contesto occorra che alla tutela del consumatore si affianchi anche una salvaguardia delle ragioni dei produttori, che vanno comunque tenute nel debito conto.

Il senatore Andria propone, infine, una modifica dello schema di risoluzione illustrato dal relatore, che sottolinei espressamente la coerenza della disciplina in questione alla normativa comunitaria vigente, nonché alla legislazione europea in materia di etichettatura. Prospetta altresì l'esigenza di integrare le premesse dello schema di risoluzione con un esplicito richiamo agli effetti che la modifica alla direttiva 2001/112/CE produrrebbe a livello nazionale, con tutti i conseguenti effetti di disorientamento, almeno nella fase iniziale dell'applicazione, soprattutto con riferimento alla continuità produttiva dei succhi che richiedono un rilevante impiego di frutta nazionale. Rispetto a tale nodo problematico è auspicabile un'attenta valutazione da parte del Governo.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) dichiara di condividere le proposte di modifica, prospettate dal senatore Andria, riformulando lo schema di risoluzione precedentemente illustrato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Vallardi (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo è scaduto ieri, martedì 2 novembre, facendo presente altresì che sono pervenute diverse proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 223**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

in virtù della legge finanziaria 2010, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 – interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame – risulta pari ad euro 7.268.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 487.414, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, riduzione successivamente portata a euro 483.080, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 1, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 6.784.920;

tale importo risulta, rispetto a quello fissato per il 2009, segnato da un oggettivo incremento, parte del quale è destinato all'UNIRE a favore del Comune di Merano, per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo Merano-Maia e che la somma resa così disponibile prevede un contributo all'UNIRE di 1.000.000 di euro, mentre la restante disponibilità viene destinata a favore degli enti a cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 454 del 1999;

preso atto che:

il contributo destinato all'UNIRE a favore del comune di Merano, per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo Merano-Maia, risulta congruo ed è peraltro frutto di un impegno assunto già dal Governo precedentemente in carica;

le somme ripartite all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, nonché agli organismi internazionali che operano nel settore agricolo cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, risultano adeguate al funzionamento e ai compiti dei sovra-citati enti;

tenuto conto che:

lo stanziamento per il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010 che ha disposto il trasferimento di attribuzioni e personale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato comunque man-

tenuto, come da nota trasmessa dall'Esecutivo, in ragione sia delle spese effettuate per le attività già svolte, sia delle spese per la definizione di progetti avviati;

valutate le relazioni allegate al presente schema, aventi ad oggetto le attività svolte dagli enti,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 490 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 9<sup>a</sup> Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

preso atto che la presente proposta si propone di modificare la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione allo scopo di adeguarla al progresso tecnico e allo sviluppo delle norme internazionali in materia;

preso atto che:

– nel merito, il progetto di direttiva ribadisce la distinzione fra succo di frutta a base di succo di concentrato (nell'allegato I, parte I), semplifica (nella parte II del suddetto allegato e nell'allegato II) le disposizioni relative alla ricostituzione di gusto e aroma e prevede l'eliminazione dello zucchero dall'elenco degli ingredienti autorizzati, include infine (nell'allegato IV) i pomodori nell'elenco dei frutti utilizzati per la produzione di succhi di frutta;

– nell'articolo 4 la proposta apporta modifiche all'elenco dei prodotti autorizzati dei quali l'etichettatura del succo di frutta concentrato, menzionato dall'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al produttore finale, deve contenere un riferimento, indicandone presenza e quantità. Ciò si è reso necessario per garantire la coerenza della direttiva 2001/112 con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

– l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, contiene alcune modifiche minime volte anch'esse a recepire la normativa vigente in materia;

– dal punto di vista procedurale, con la proposta in esame si inserisce un articolo (art. 7-bis), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato, secondo la procedura prevista dall'articolo 290 del TFUE, con riguardo all'adozione di ulteriori allegati che non abbiano a che fare con le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (allegato I, parte I) e alle definizioni delle materie prime (allegato II) al fine di perseguire l'adattamento di questi elementi al progresso tecnico e ai più recenti sviluppi delle norme internazionali in materia;

valutato che la disciplina in esame appare rispondente alle esigenze di salvaguardia della trasparenza dell'informazione, a beneficio del consumatore, soprattutto nella parte in cui introduce l'indicazione nella denominazione di vendita della dicitura «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi sottesi all'atto comunitario in questione – inerenti in particolare alla semplificazione della legislazione comunitaria e all'adattamento della stessa alle normative internazionali – non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi e non incidendo in alcun modo sul bilancio dell'Unione europea;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Si allegano, quali parti integranti della presente risoluzione, le osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 490 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 63)**

La 9ª Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

preso atto che la presente proposta si propone di modificare la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione allo scopo di adeguarla al progresso tecnico e allo sviluppo delle norme internazionali in materia;

preso atto che:

– nel merito, il progetto di direttiva ribadisce la distinzione fra succo di frutta a base di succo di concentrato (nell'allegato I, parte I), semplifica (nella parte II del suddetto allegato e nell'allegato II) le disposizioni relative alla ricostituzione di gusto e aroma e prevede l'eliminazione dello zucchero dall'elenco degli ingredienti autorizzati, include infine (nell'allegato IV) i pomodori nell'elenco dei frutti utilizzati per la produzione di succhi di frutta;

– nell'articolo 4 la proposta apporta modifiche all'elenco dei prodotti autorizzati dei quali l'etichettatura del succo di frutta concentrato, menzionato dall'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al produttore finale, deve contenere un riferimento, indicandone presenza e quantità. Ciò si è reso necessario per garantire la coerenza della direttiva 2001/112 con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

– l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, contiene alcune modifiche minime volte anch'esse a recepire la normativa vigente in materia;

– dal punto di vista procedurale, con la proposta in esame si inserisce un articolo (art. 7-bis), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato, secondo la procedura prevista dall'articolo 290 del TFUE, con riguardo all'adozione di ulteriori allegati che non abbiano a che fare con le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (allegato I, parte I) e alle definizioni delle materie prime (allegato II) al fine di perseguire l'adattamento di questi elementi al progresso tecnico e ai più recenti sviluppi delle norme internazionali in materia;

valutato che la disciplina in esame appare coerente alla normativa comunitaria vigente, nonché alla legislazione europea in materia di etichettatura e rispondente alle esigenze di salvaguardia della trasparenza dell'informazione, a beneficio del consumatore, soprattutto nella parte in cui introduce l'indicazione nella denominazione di vendita della dicitura «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti;

tenuto conto che la modifica proposta alla direttiva 2001/112/CE, dal punto di vista degli effetti che produrrebbe a livello italiano, potrebbe comportare disorientamento almeno nella fase iniziale di applicazione – soprattutto con riferimento alla continuità produttiva dei succhi che richiedono un rilevante impiego di frutta nazionale – e che, perciò, sarebbe auspicabile un'attenta valutazione da parte del Governo;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi sottesi all'atto comunitario in questione – inerenti in particolare alla semplificazione della legislazione comunitaria e all'adattamento della stessa alle normative internazionali – non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi e non incidendo in alcun modo sul bilancio dell'Unione europea;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Si allegano, quali parti integranti della presente risoluzione, le osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2363

### Art. 2.

#### 2.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### Art. 3.

#### 3.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### Art. 4.

#### 4.0.1

D'ALIA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine)*

1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

''*n*) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine''».

---

**4.0.2**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure a sostegno del settore agrumicolo)*

1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.3**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole”».

---

## Art. 6.

### 6.1

D’ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «è obbligatorio», inserire le seguenti: «, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari».*

---

### 6.2

D’ALIA

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «entro i successivi centottanta giorni», con le seguenti: «fino ad esaurimento scorte».*

---

### 6.3

D’ALIA

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «due anni».*

---

### 6.4

D’ALIA

*Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni».*

---

**6.0.1**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

---

**6.0.2**

PICCIONI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato)*

1. Al fine di adeguare la struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato ai nuovi compiti e alle nuove funzioni attribuiti dalla presente legge ed adeguarne l'assetto gerarchico funzionale, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (art. 7, comma 2) e modificata dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, così come sostituita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2008, n. 79 che adotta il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo direttivo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato", è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale generale è compensato da corrispondente diminuzione del numero dei posti del ruolo dirigenti equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

3. Le promozioni e le nomine di cui al precedente comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2010.

4. I dirigenti generali forestali di livello C, con esclusione del vice capo del Corpo forestale dello Stato, sono posti a capo di Direzioni centrali presso l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato e a capo

di Ispettorati di Zona con sede presso Comando Regionale del nord, del centro e del sud Italia individuati dal Capo del Corpo forestale dello Stato.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, con propri provvedimenti stabilisce le dipendenze, i rapporti gerarchici e relativi compiti e funzioni delle Direzioni centrali e degli Ispettorati di Zona di cui al comma 12-*quinquies*.

6. I dirigenti generali forestali sono nominati tra i dirigenti superiori forestali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nei limiti delle disponibilità in organico. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, verranno determinate le procedure per la nomina a dirigente generale forestale.

7. Nella prima applicazione della presente legge i dirigenti generali forestali sono nominati tra i dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»».

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato . . .	1	Capo del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale forestale . . . . .	6	Vice Capo del Corpo forestale dello Stato (n. 1), Direttore di direzione centrale (n. 2), Ispettore di Zona (n. 3)
D	Dirigente superiore forestale . . . . .	21	Capo servizio centrale
E	Primo dirigente forestale . . . . .	112	Direttore di divisione e Capo ufficio presso l'amministrazione centrale (n. 20), Capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (n. 2), vice comandante regionale (n. 15), comandante provinciale (n. 75)
	Totale	140	

**Art. 8.****8.0.1**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

''8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato''».

---

**8.0.2**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

**8.0.3**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per il risarcimento, da effettuarsi con analoghe modalità rispetto a quelle adottate dalle compagnie assicuratrici, delle imprese agricole prive di polizza assicurativa».

---

**8.0.4**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

---

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Buscarini, amministratore delegato di INA Assitalia, accompagnato dal dottor Luigi Vianello, responsabile della comunicazione istituzionale del Gruppo Generali, dal dottor Pierluigi Rossi, vice responsabile per i rapporti istituzionali, dall'avvocato Gelsomina Maisto, consulente legislativo e per le relazioni istituzionali, e dalla dottoressa Lucilla Deleo, componente dello staff dell'ufficio legislativo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione di rappresentanti del Gruppo Generali**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente CURSI ricorda che oggi riprende il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e rivolge un indirizzo di saluto, invitandolo a svolgere la propria relazione, al dottor Fabio Buscarini, amministratore delegato di INA Assitalia, che interviene in rappresentanza del Gruppo Generali.

Il dottor BUSCARINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, fornendo alcuni dati sulla frequenza dei sinistri in Italia, sul relativo costo medio e sulla percentuale di incidenza dei sinistri alla persona sul totale sinistri accaduti. Si sofferma, inoltre, sulla necessità di adottare dei provvedimenti in materia di contrasto alle frodi con particolare riguardo all'istituzione di un'apposita Agenzia governativa anti-frode a livello di mercato.

Il presidente CURSI e il senatore CASOLI (*PdL*) chiedono alcuni dati circa il fatturato del settore assicurativo e l'impatto che il risarcimento danni per il settore RCA ha avuto sul comparto.

Il senatore MONTI (*LNP*) evidenzia che nelle Regioni del Nord Italia vi è un numero sensibilmente più ridotto di incidenti rispetto alle altre aree del Paese, mentre il senatore GARRAFFA (*PD*) ritiene che tale dato debba imputarsi anche al cronico *deficit* infrastrutturale delle Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore GHIGO (*PdL*) chiede conto delle iniziative avviate per contrastare i fenomeni fraudolenti da parte degli assicurati disonesti, mentre la senatrice FIORONI (*PD*) chiede di conoscere quale sia stata la scontistica applicata dalla compagnia nelle diverse Regioni, nonché l'impatto che rischia di avere la disdetta massiva di polizze assicurative operata da INA Assitalia in alcune Regioni del Mezzogiorno.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ritiene che le compagnie dovrebbero contrastare eventuali fenomeni di connivenza tra i medici legali, i titolari di autofficine e i liquidatori delle compagnie stesse, mentre la senatrice GERMONTANI (*FLI*) si sofferma sui dati forniti in merito al risarcimento danni negli altri Paesi europei.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) lamenta l'assenza di efficaci azioni di contrasto da parte delle compagnie assicuratrici alle truffe che le compagnie stesse lamentano di subire, mentre la senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene che dovrebbero essere incrementati i controlli nei confronti degli agenti assicurativi e dei testimoni di incidenti stradali.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) si sofferma sulle gravi conseguenze che sta producendo la mancata stipula di contratti di assicurazione per i mezzi

di trasporto pubblico nella provincia di Salerno, a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicuratrici di partecipare alle relative gare.

Il dottor BUSCARINI fornisce alcuni dei chiarimenti richiesti e si riserva di fornire alla Commissione ulteriori elementi in una successiva seduta.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Buscarini per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1288) FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria**

**(1477) LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria**

**(1593) BONFRISCO. – Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario**

**(1626) LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria**

**(1796) CAGNIN. – Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione che sono stati presentati degli emendamenti al nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 27 ottobre scorso.

Informa altresì che tali emendamenti, insieme alle proposte emendative precedentemente presentate, e non assorbite dal nuovo testo unificato, sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE*

Il senatore BUBBICO (PD) sollecita una risposta all'interrogazione n. 3-01570 dei senatori Sanna, Cabras e Scanu, relativa al «Progetto Sulcis», assegnata alla Commissione il 21 settembre 2010.

Il presidente CURSI assicura che prenderà gli opportuni contatti per garantire la risposta all'atto di sindacato ispettivo richiamato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CURSI informa che la seduta della Commissione, già prevista per le ore 14,30 di domani, giovedì 4 novembre, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE Nn. 1288, 1477, 1626, 1593, 1796**

### **Art. 1.**

#### **1.100**

BUGNANO

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

#### **1.200**

BUGNANO

*Al comma 3, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «dalle Fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese,».*

---

#### **1.300**

GRANAIOLA

*Al comma 3 lettera g) dopo le parole: «dalle regioni» aggiungere le seguenti: «e dagli enti locali.»*

*Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il comma 3.*

---

### **Art. 2.**

#### **2.100**

GRANAIOLA

*Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «della Conferenza delle regioni e delle Province autonome» con le seguenti: «della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Co-*

muni Italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);».

---

**2.200**

BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.300**

GRANAIOLA

*All'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),» aggiungere le seguenti: «Associazione nazionale fra le banche popolari.»*

---

**2.400**

BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere le lettere i) e l).*

---

**2.500**

BUGNANO

*Al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili, quali gli immigrati o coloro che presentano bassi livelli di reddito».*

---

**2.600**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Comitato, in relazione alle attività svolte ai sensi della presente legge e agli argomenti trattati si avvale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.».

---

**Art. 3.****3.2**

GERMONTANI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Ai fini della presente legge è destinato lo 0,5 per cento del totale dei diritti annuali esatti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, commi 1.b, 1.e, 1.g dall'insieme dei soggetti individuati dagli articoli 1 e 2 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni. Il suddetto coefficiente potrà essere annualmente variato in aumento dal Ministro dell'Economia e Finanze attraverso proprio decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.»

**3.3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini della presente legge è destinata ai progetti di cui alla presente legge, una quota annuale non superiore al 20 per cento delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali risorse sono attribuite al Comitato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno. Il Comitato provvede annualmente a documentare nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), le modalità di utilizzo delle risorse.»

**3.4**

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 2 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente. È, altresì, destinata ai progetti di cui alla presente legge quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»

---

**3.5**

BUGNANO, LANNUTTI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.

1-bis. Le società finanziarie, nell'ambito della disponibilità obbligatoria, corrispondono ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato anticipatamente ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.»

---

**3.100**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando en-

tro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.»

---

### 3.200

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini della presente legge è destinata ai progetti di cui alla presente legge, una quota annuale non superiore al 20 per cento delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali risorse sono attribuite al Comitato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno. Il Comitato provvede annualmente a documentare nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), le modalità di utilizzo delle risorse.»

---

### 3.6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.»

---

### 3.8

GERMONTANI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«A tale scopo all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono aggiunte, in fine, le parole: "in particolare quelle volte alla promozione dell'educazione finanziaria".»

---

**3.9**

CAGNIN, MONTI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

---

**3.300**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Tali risorse sono attribuite al Comitato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno. Il Comitato provvede annualmente a documentare nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), le modalità di utilizzo delle predette risorse.»

---

**3.400**

GRANAIOLA

*Al comma 2, dopo le parole: «pubblici e privati» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 3»*

---

**3.12**

GERMONTANI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.500**

GRANAIOLA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Qualora le risorse di cui al comma 1 non fossero sufficienti ad accogliere tutti o parte dei progetti presentati e ritenuti idonei, saranno oggetto di asta dal parte del Comitato per individuare i soggetti disponibili a garantire l'adeguato apporto di risorse monetarie, in cambio della possibilità di abbinare il proprio marchio all'iniziativa.»

*Conseguentemente,*

all'articolo 4 dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono concordare con i soggetti di cui all'articolo 1 comma 3, progetti da sottoporre al parere del Comitato di cui all'articolo 2, anche finanziati ai sensi dell'articolo 3 comma 3-bis.»

---

**3.600**

GRANAIOLA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nel caso di risorse inferiori al terzo del costo dei progetti o in assenza totale di risorse, i progetti presentati ritenuti idonei saranno oggetto di asta dal parte del Comitato per individuare i soggetti disponibili a garantire l'adeguato apporto di risorse finanziarie, in cambio della possibilità di abbinare il proprio marchio all'iniziativa.»

---

**Art. 4.****4.100**

BUGNANO, LANNUTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.»

---

**4.2**

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche obbligatorie della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.»

---

**4.200**

GRANAIOLA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, avvia la sperimentazione in materia di programmi di educazione finanziaria destinata agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.»

---

**4.300**

BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:*

«, avvalendosi anche dei progetti approvati dal Comitato di cui all'articolo 2».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**182<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici (n. 283)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ZANOLETTI (*PdL*) rilevando che lo schema di regolamento ministeriale in esame si colloca nell'ambito della normativa-quadro di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro concerne la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per enti ed aziende nel settore dei servizi di pubblica utilità, operanti in ambito pubblico e privato, nonché per altre categorie e settori di imprese che ne sono attualmente sprovvisti. La concreta definizione degli strumenti è demandata a singoli regolamenti – emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – adottati a séguito del deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo schema in oggetto fa séguito alla stipulazione di due contratti nazionali, con cui le parti contraenti prospettano l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. All'istituzione del Fondo e del relativo Comitato amministratore provvedono gli articoli da 1 a 4 dello schema. L'articolo 5 definisce le prestazioni a carico del Fondo. Quelle ordinarie consistono nel finanziamento di programmi formativi di ricon-

versione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari e nel finanziamento di trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Le prestazioni straordinarie consistono in assegni straordinari, riconoscibili in favore dei lavoratori per i quali manchino non più di sessanta mesi per la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il trattamento copre sia il periodo mancante suddetto sia quello intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti e la data di decorrenza della pensione ed è prorogato in caso di sopravvenienza – nelle more del godimento della prestazione straordinaria – di norme che elevino i requisiti per il trattamento pensionistico. Il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione dell'assegno straordinario, secondo la disciplina di cui al comma 4. Per le prestazioni ordinarie connesse alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per le prestazioni straordinarie, il Fondo provvede altresì – ai sensi degli articoli 5 e 10 – al versamento della contribuzione previdenziale alla competente gestione assicurativa. Tale obbligo non sussiste per i ratei di prestazione straordinaria corrisposti per il periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti e la data di decorrenza della pensione e per le prestazioni straordinarie liquidate in unica soluzione. L'accesso alle prestazioni è ammesso nell'ambito di un limite di dieci anni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, limite che rappresenta la data di scadenza del Fondo – ai sensi dell'articolo 13 – fatta salva l'ipotesi di rinnovo del Fondo. Incidentalmente rileva che il comma 6 dell'articolo 5 richiama il comma 1 dello stesso articolo, mentre il riferimento esatto sembra essere il comma 2. L'articolo 6 disciplina la contribuzione in favore del Fondo, la quale si articola in una contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, in un contributo addizionale a carico del datore, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie connesse alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa, ed in un contributo straordinario a carico del datore e relativo ai soli lavoratori beneficiari delle prestazioni straordinarie. Gli articoli 7 e 8 concernono i presupposti, inerenti allo svolgimento di determinate procedure contrattuali e al conseguimento di un accordo aziendale, per l'accesso alle prestazioni. L'articolo 9 definisce i criteri di precedenza e di turnazione per l'accesso alle prestazioni ordinarie. Il criterio fondamentale è costituito dall'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le prestazioni straordinarie sono invece riconosciute senza limiti. La copertura degli oneri finanziari derivanti sia dalle prestazioni straordinarie sia dalla contribuzione da corrispondere, da parte del Fondo, al regime previdenziale di appartenenza è infatti assicurata dal suddetto contributo straordinario a carico del datore e relativo ai soli lavoratori beneficiari delle prestazioni straordinarie. L'articolo 10 disciplina i criteri per la determinazione della misura delle prestazioni ordinarie e straordinarie e della contribuzione previdenziale dovuta dal Fondo, nonché alcune condi-

zioni per la concessione delle medesime prestazioni. L'articolo 11 definisce il regime di cumulabilità della prestazione straordinaria con redditi da lavoro, dipendente o autonomo. L'articolo 12 concerne la possibilità per il titolare della prestazione straordinaria di proseguire, mediante ritenuta alla fonte, il versamento dei contributi in favore dell'associazione sindacale di appartenenza. L'articolo 14 fa rinvio, per quanto non disposto dallo schema in esame, al citato regolamento-quadro di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa» (n. 280)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore MORRA (*PdL*) rilevando che l'atto di Governo in titolo nasce dall'esigenza di prorogare la sola durata del Fondo di solidarietà al 31 dicembre 2011. Alla fine degli anni Novanta, il settore assicurativo fu impegnato in un processo di trasformazione che comportò una riorganizzazione strutturale e strategica delle imprese esercenti, in una logica di accrescimento di competitività ed efficienza. Questo processo determinò una liquidazione coatta di alcune imprese, con i conseguenti gravi effetti negativi per i lavoratori. Già l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, in attuazione dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, aveva disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale poteva emanare i regolamenti, nel momento in cui fossero depositati presso il Ministero stesso i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Fondo di solidarietà in questione fu istituito con il decreto ministeriale n. 351 del 2000 per permettere ai lavoratori di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria poste in liquidazione coatta amministrativa di avere una indennità, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. In base al decreto ministeriale n. 351 del 2000, la durata del Fondo doveva essere settennale. Fu il successivo decreto ministeriale n. 49263 del 18 dicembre 2009 che ne prorogò la durata al 31 dicembre 2010. Lo schema di regolamento in esame, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si compone di 2 articoli e prevede modificazioni riguar-

danti la sola durata del Fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal regolamento n. 351 del 2000. All'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono apportate modifiche agli articoli 6 e 7 del regolamento sopra detto, consentendo la proroga del termine entro il quale i lavoratori possono maturare i requisiti necessari per accedere alla prestazione, aggiuntiva alla spettanza di fine rapporto. Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma fissano al 31 dicembre 2011 rispettivamente: il termine entro il quale il lavoratore deve essere assunto presso un'altra compagnia assicuratrice, situata in diversa città, per ottenere un contributo per spese di alloggio; la data fino alla quale è dovuto il contributo del Fondo; la scadenza del Fondo. L'articolo 2 fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del Fondo stesso. Conclusivamente, si sottolinea che le modifiche non apportano nuovi oneri a carico dello Stato, poiché sono totalmente a carico delle parti interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**205<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.**AFFARE ASSEGNATO*

**Contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei *Diagnosis-related group* (DRG) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS) (n. 301) (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)**

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Calabrò e Cosentino, in qualità di relatori, hanno elaborato uno schema di risoluzione in merito all'affare assegnato in titolo, schema pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Invita pertanto i relatori a darne illustrazione.

Il relatore, senatore COSENTINO (*PD*), evidenzia preliminarmente che lo schema di risoluzione in esame si presenta in una forma volutamente atipica in quanto si è preferito mantenere lo spirito di un ragionamento discorsivo a conclusione dell'affare assegnato, in modo da presentare alla Commissione una base di riflessione, aperta ai contributi che scaturiranno nel corso della discussione.

Entrando nel merito, il necessario presupposto è costituito dalla delicata fase di passaggio dalla legge delega, n. 42 del 2009, alla adozione del decreto legislativo sui costi e i fabbisogni *standard* nel settore sanitario. In particolare, occorre da un lato riaffermare il diritto dei cittadini all'uguaglianza nelle cure e nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che vanno assicurati in tutte le Regioni; dall'altro è compito delle Regioni che le risorse siano utilizzate con efficienza ed appropriatezza, evitando sprechi e cattiva gestione. Pertanto, una Regione inadempiente sotto il profilo della spesa non può chiedere l'assegnazione di ulteriori fondi.

Se uno degli aspetti cruciali è senz'altro rappresentato da una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario per ridurre la dispersione di risorse, va sottolineato come deve essere mantenuto il livello di finanziamento concordato tra lo Stato e le Regioni in modo che siano garantiti livelli *standard* di salute all'interno del sistema sanitario. Difatti, l'opera di risanamento che molte Regioni hanno intrapreso, pur tra mille difficoltà, rischierebbe di essere penalizzata se quel livello di finanziamento fosse ridotto.

Peraltro, il tema decisivo del meccanismo di riparto delle somme stanziare si collega in prospettiva ad un necessario mutamento del sistema costituzionale che, se il processo federalista verrà perfezionato, esige il superamento del principio del bicameralismo perfetto, nonché l'istituzione di una Camera federale, come sede di compensazione d'interessi, attualmente dibattuti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Inoltre, occorrerebbe orientare le Regioni a criteri di riparto delle risorse finanziarie non più legati ad indicatori come il numero e l'età della popolazione, bensì a parametri condivisi, chiari ed oggettivi, nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini.

Nel corso delle audizioni che hanno preceduto l'elaborazione del documento in esame, è maturata una valutazione sostanzialmente positiva della opera di risanamento dai *deficit* sanitari e del monitoraggio delle spese regionali, al quale ha fortemente contribuito l'apposito Tavolo tecnico di verifica istituito presso il Ministero dell'economia. Tuttavia, nel rilevare l'esigenza di costituire un sistema di valutazione delle capacità di risposta dei bisogni, occorre un salto di qualità poiché non è più sufficiente una politica di contenimento della spesa, non accompagnata da un riordino dell'offerta dei servizi e delle prestazioni: i piani di rientro dunque devono essere integrati con questi aspetti in modo da promuovere un effettivo processo di riconversione che impone il supporto di strutture tecniche e professionali al fianco degli uffici commissariali, anche con il trasferimento di competenze tra le Regioni.

In conclusione, l'obiettivo dello schema di risoluzione che si rimette alle valutazioni della Commissione è quello di intervenire nel vivo del dibattito attualmente in corso sulla costruzione di un efficace modello di federalismo sanitario, cogliendo l'occasione di ottimizzare la particolare esperienza che le Regioni hanno maturato in questi anni difficili. È auspicabile pertanto che questo contributo di idee ed analisi possa essere di ausilio per il Governo, per le Regioni e per la Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale in un'ottica di convergenza costruttiva fra tutti gli attori e le parti politiche coinvolte.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), ad integrazione delle considerazioni testé svolte dal relatore Cosentino, rileva preliminarmente come l'esame dell'affare assegnato in titolo offra l'occasione per avviare un'attenta riflessione in merito al delicato rapporto tra l'autonomia delle Regioni, maggiormente crescente in campo sanitario anche sotto la spinta del federalismo fiscale, e lo Stato nel suo ruolo di garante dei livelli essenziali di

assistenza. In questo quadro, il federalismo fiscale, lungi dal configurarsi come un meccanismo in grado di amplificare il divario già esistente tra il Nord e il Sud del Paese, si pone quale grande opportunità per valorizzare una efficace interrelazione istituzionale tra i diversi livelli di governo.

In particolare, in merito al sistema di finanziamento delineato nello schema di decreto legislativo sui fabbisogni e i costi *standard*, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, la scelta del livello dei fabbisogni deve tenere conto delle priorità legate alle esigenze di natura assistenziale, ed in quanto tali ascritte alla competenza statale. In tal senso, paventa il rischio che l'avvio a regime del meccanismo basato sui costi *standard* a partire dal 2013 possa, se non accompagnato dagli opportuni aggiustamenti, determinare livelli di finanziamento complessivamente più bassi rispetto a quelli attuali.

Con riferimento ai meccanismi di riparto, rimarca la necessità che siano definiti criteri chiari e precisi tra i quali, oltre a quello dell'età anagrafica, appare opportuno fare riferimento ad una corretta quantificazione della popolazione, tenendo conto della migrazione interna al Paese, nonché dell'importanza, sul piano dei costi sanitari, della condizione socio-culturale della popolazione medesima.

Con riferimento alle valutazioni formulate in merito all'attuazione dei piani di rientro, fa presente come in base agli elementi acquisiti nel corso delle audizioni, siano emersi aspetti positivi nonché difficoltà oggettive: in particolare, giudica senz'altro positivamente il meccanismo dei piani di rientro, per i quali si pone tuttavia l'esigenza di rafforzare l'azione di monitoraggio e accompagnamento, attraverso l'individuazione di criteri comuni, quali l'adozione di regole contabili uniformi, il ricorso a sistemi informatici *standard*, nonché l'adozione di procedure di nomina dei direttori generali delle ASL, per le quali, senza entrare in merito delle scelte rimesse alla Regione, si impone una maggiore esigenza di trasparenza. Tra le difficoltà riscontrate, occorre che il Governo si faccia carico di assicurare ai commissari e ai subcommissari per il rientro dai *deficit* sanitari la dotazione di veri e propri Uffici commissariali nonché di personale competente in materia di pianificazione sanitaria, anche nella prospettiva di favorire un virtuoso interscambio di conoscenze. Occorre altresì sviluppare una crescita comune in settori dove si registrano ampie carenze e accompagnare alcune Regioni nella valorizzazione del servizio assistenziale sul territorio rispetto all'assistenza ospedaliera.

Conclude quindi esprimendo l'auspicio che, nell'ambito di una riflessione costruttiva, possa realizzarsi la più ampia convergenza riguardo alle sfide poste dall'attuazione del federalismo fiscale in campo sanitario.

Si apre la discussione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) si sofferma preliminarmente sui principi posti dalla legge delega n. 42 del 2009, ai fini dell'attuazione della svolta federalista. In particolare, nella prospettiva di garantire un sistema di *welfare* pienamente soddisfacente dei bisogni della popo-

lazione, si afferma l'esigenza di assicurare un'assistenza sanitaria improntata ai principi di solidarietà, universalità ed equità, nonché valorizzare il Servizio sanitario nazionale secondo livelli uniformi di assistenza. In questo quadro, esprime ampio apprezzamento per lo sforzo profuso dai relatori, il quale denota una visione matura e consapevole di una problematica meritevole di primaria attenzione. In particolare, giudica positivamente l'impegno rivolto al Governo affinché non vengano vanificati i principi posti dalla legge n. 42 del 2009, con particolare riferimento alla definizione dei criteri di riparto del fabbisogno nazionale *standard*, i quali dovranno essere a suo giudizio finalmente intellegibili, chiari, estranei a logiche non supportate da criteri scientifici ma verificabili, quali il numero degli abitanti, l'incidenza dell'età, nonché il peso dei fattori di povertà e di deprivazione culturale e sociale. Si tratta di fattori valutativi indispensabili al fine di contenere il rischio di una eventuale assegnazione squilibrata delle risorse.

Occorre tuttavia a suo giudizio un riferimento più esplicito all'impegno da parte delle Regioni affinché maturino una maggiore consapevolezza nel corretto utilizzo delle risorse, spesse volte mosso da logiche volte a coagulare il consenso politico piuttosto che ad assicurare una efficiente gestione della spesa. Si pone inoltre l'esigenza di garantire, sul piano politico, un'interpretazione chiara del riparto delle competenze posto dall'articolo 117 della Costituzione, sancendo con chiarezza come, a fronte dell'obbligo da parte del Governo di garantire livelli essenziali di prestazioni sussista altresì per le Regioni l'onere di non compromettere la situazione finanziaria attraverso il ricorso a gravi forme di indebitamento.

Dopo aver rilevato la necessità di introdurre talune modifiche al paragrafo 5 lettera *a*), dello schema di risoluzione, con particolare riferimento ad un più ampio monitoraggio concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, sottolinea come l'esigenza di favorire la formazione di una classe dirigente amministrativa specifica si ponga non soltanto per le Regioni del Mezzogiorno, in quanto le inefficienze sono rinvenibili a macchia di leopardo per tutto il territorio nazionale. Ritiene infine preferibile espungere dall'oggetto della discussione il riferimento al «Senato federale», al fine di poter affrontare tale tematica in altra e diversa sede.

Il sottosegretario MARTINI, nell'esprimere l'auspicio che la Commissione possa definire una risoluzione che riceva l'adesione del Governo, riservandosi un successivo intervento nel prosieguo dell'*iter*, sottolinea fin da ora come, a suo avviso, il tema del federalismo sanitario e quello della attuazione dei piani di rientro dai *deficit* debbano restare su percorsi differenti. In particolare, segnala come alcuni passaggi del documento in esame andrebbero rivisti, ad esempio laddove si fa riferimento a una determinazione dei criteri per pesare la spesa *pro-capite* che tenga conto dei fattori di povertà e di deprivazione culturale e sociale, fattori che, a suo parere, risultano troppo vasti e di difficile definizione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come l'esito dell'affare assegnato – sul quale è auspicabile che si raccolga il consenso anche del Governo – rappresenta uno strumento riservato alle autonome prerogative della Commissione, evidenzia che ogni suggerimento e proposta sarà vagliata dai relatori in modo da pervenire alla approvazione di un documento possibilmente condiviso. Prospetta, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali modifiche allo schema di risoluzione venga fissato per martedì 9 novembre 2010, entro le ore 18.

La senatrice BASSOLI (PD) rileva come l'importanza degli argomenti in discussione e le stesse valutazioni fornite dal rappresentante del Governo meritino un adeguato tempo di riflessione che, a suo avviso, deve necessariamente concretizzarsi nella programmazione di più sedute della Commissione affinché, alla presenza del Governo e nel rispetto delle reciproche responsabilità, possa svilupparsi un dibattito di alto livello.

Dopo un intervento del senatore RIZZI (LNP) sull'esigenza di avviare la discussione solo dopo che le proposte di modifica allo schema di risoluzione saranno depositate, su proposta del PRESIDENTE, d'intesa con i relatori, la Commissione conviene nel proseguire l'esame dell'affare assegnato nelle sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana, restando fissato il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica allo schema di risoluzione per martedì 9 novembre 2010, entro le ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 301**

### **1. Il federalismo in sanità**

Con l’approvazione della legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale e con l’avvio dell’*iter* di approvazione del decreto legislativo sui costi *standard*, si apre la sfida di un nuovo assetto del sistema sanitario italiano, che si fonda sull’autonomia e la responsabilità delle Regioni nella programmazione e nella gestione del servizio sanitario a livello regionale. Ma la sfida riguarda anche la funzione nazionale dello Stato, la sua capacità di garantire eguali diritti per tutti i cittadini ed un eguale accesso per tutti alle cure mediche, vigilando sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Il federalismo è un nuovo rapporto tra lo Stato e le Regioni e si fonda sulla solidarietà e su un nuovo equilibrio tra carico fiscale, qualità del *welfare*, autonomia e responsabilità a livello locale: si vuole costruire un federalismo cioè che sia inteso da tutti come un nuovo patto tra gli italiani, al Nord e al Sud, capace di rendere più coeso e forte il Paese.

### **2. Un principio e una regola**

a) Tutti i cittadini sono eguali nel diritto alle cure. Non hanno più diritti nelle Regioni più ricche e meno diritti nelle Regioni più povere. La legge n. 42 del 2009 afferma infatti, all’articolo 2, comma 2, lettera *m*), il criterio del superamento della spesa storica ed il riconoscimento, in tutte le Regioni, del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117 della Costituzione. In tutto il Paese deve essere dunque garantita la disponibilità di risorse pari al fabbisogno *standard* per dare certezza di assistenza e di cura a tutti i cittadini;

b) è compito delle Regioni fare in modo che queste risorse siano utilizzate in condizioni di efficienza e di appropriatezza, nel proprio territorio, combattendo gli sprechi, la cattiva gestione, la duplicazione dei servizi, i *deficit* di bilancio. Una Regione che spende male non può, per questo, chiedere di più. Né si deve chiedere ai cittadini delle altre Regioni di pagare il conto per quella Regione che non sa usare le risorse assegnate.

### 3. Federalismo non può significare ridurre le risorse per la sanità

Il fabbisogno nazionale *standard* deve corrispondere ai bisogni di assistenza della popolazione. Si può spendere meglio, non spendere meno.

Già oggi molte Regioni hanno saputo garantire buona qualità dell'assistenza e conti in ordine, nel rispetto degli stanziamenti finanziari. È il frutto di un processo positivo e coraggioso di innovazione e di ricerca della qualità, realizzato in questi anni in tante Regioni italiane. Sono sistemi sanitari che vincono il confronto con altri Paesi. Altrove c'è una sanità di assicurazioni private assai più costosa per le casse pubbliche e per i cittadini. Ed anche più ingiusta. Difendere il diritto alla salute con un sistema universalistico, che garantisca a tutti i livelli essenziali di assistenza e di cura, è un obiettivo di civiltà del Paese, a cui l'Italia non intende rinunciare.

Lo schema di decreto legislativo – nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – all'articolo 21, comma 2, conferma per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard*, secondo quanto previsto dalla intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. Per gli anni successivi non vi sono indicazioni.

A parere della Commissione il fabbisogno nazionale *standard* non può essere determinato al di sotto di quella soglia che in questi anni è stata concordata tra lo Stato e le Regioni con il Patto per la salute. Si possono e si debbono tagliare i disavanzi. Non si deve ridurre l'entità del fabbisogno. Questa scelta comporterebbe una riduzione generale delle risorse destinate al diritto alla salute, e renderebbe impossibile ogni forma di federalismo solidale.

### 4. Come ripartire le risorse

Il riparto della somma globale tra le diverse Regioni avverrà con il metodo dei costi *standard*. Si considererà, come tale, la spesa nei settori dell'assistenza ospedaliera, distrettuale e della prevenzione, delle tre Regioni che saranno scelte per determinare il costo medio pro-capite. Sarà la Conferenza Stato-Regioni a sceglierle tra le cinque con le migliori *performances*. È necessario dunque valutare non solo i risultati di bilancio ma, nella stessa misura, la qualità dell'assistenza prodotta e la capacità di rispondere ai bisogni di salute dei propri cittadini.

La Commissione auspica che i criteri di scelta siano trasparenti, chiari, condivisi. Il riparto dei fondi tra le Regioni deve obbedire al principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al bisogno di cure. Un principio chiaro che richiede un metodo di calcolo semplice, che possa essere compreso e in cui tutti i cittadini possano riconoscersi. L'articolo 22, comma 6, del citato schema di decreto legislativo prevede che il costo

*standard* sia determinato, per ciascuno dei tre macro livelli di assistenza erogata, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle Regioni *benchmark*.

La Commissione, inoltre, impegna il Governo a riferire puntualmente al Parlamento sugli studi realizzati e sulle proposte avanzate, prima di proporre, in sede di Conferenza Stato-Regioni, i criteri che si intendono utilizzare per «pesare» la spesa pro-capite. È essenziale che la procedura che verrà adottata per determinare la percentuale di risorse per ogni singola Regione corrisponda a criteri oggettivi e certi e non appaia la risultante di calcoli confusi e di pasticciati compromessi. I criteri devono infatti tener conto del reale numero degli abitanti di ogni Regione, dell'incidenza dell'età nel determinare i bisogni assistenziali e del peso dei fattori di povertà e di deprivazione culturale e sociale, che incidono anch'essi, in maniera significativa nella variazione del bisogno di cure tra aree diverse della popolazione, quasi per un terzo dei concittadini.

Nel quadro di una futura, necessaria, riforma istituzionale, che preveda il superamento del bicameralismo perfetto e la creazione di un «Senato federale» o «Senato delle Regioni», la decisione sui criteri di riparto delle risorse, stabilite a livello nazionale, troverebbe in quella sede la più giusta soluzione. Oggi, nella prospettiva dell'adozione dei decreti attuativi sul federalismo, la Commissione invita il Governo e le Regioni ad un rapido e proficuo confronto per raggiungere al più presto su questi punti l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

## 5. La Governance

L'accordo che la Commissione auspica, chiedendo al Governo di promuoverne le condizioni, è infatti non solo necessario, ma utile che avvenga in tempi brevi e che il riparto sia effettivamente deciso a partire dal 2011. Un confronto troppo lungo su questo punto rischia infatti di ritardare o di bloccare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, altre rilevanti priorità. Tra di esse, una spicca in particolare: la necessità di condurre in porto, nel modo più giusto, la riorganizzazione dei servizi e i piani di rientro nelle Regioni impegnate a risanare la spesa.

La prospettiva di un federalismo solidale è legata soprattutto alla capacità di proseguire e di rendere più efficace l'opera di monitoraggio, di accompagnamento e di sostegno delle Regioni, dal Lazio all'Abruzzo, dalla Campania alla Puglia, al Molise, alla Calabria e alla Sicilia, che spendono più delle risorse assegnate e, per risanare i *deficit*, sono impegnate ad attuare i piani di rientro. Sarebbe un errore concentrare l'impegno, nei prossimi mesi, in una discussione infinita sul riparto dei fondi. Piuttosto è sulla efficacia e sui problemi emersi nell'esperienza di questi due anni sui piani di rientro che la Commissione richiama l'attenzione del Governo e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si ritiene infatti che l'esperienza del Patto per la salute e dei piani di rientro, con il monitoraggio presso il tavolo tecnico a livello nazionale, si sia rivelata non soltanto utile, ma abbia offerto, per la prima volta, un sostegno concreto alle Regioni che non hanno ancora realizzato quei processi di riorganizzazione della sanità che possono migliorare l'efficienza e la qualità delle reti assistenziali, diminuendone i costi.

L'esperienza insegna che i problemi dei disavanzi sanitari sono più un problema di «*governance*» che di risorse, indicando quattro esigenze che la Commissione sottopone, come indirizzo, al Governo:

a) è necessaria una forte accelerazione, anticipando i tempi previsti dai decreti legislativi, per introdurre procedure e regole contabili uniformi e la certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere sulla base di modelli comuni che rendano accessibili e confrontabili i risultati economici. Ed è necessario che diventino pienamente funzionanti ed integrati i sistemi di monitoraggio della spesa per l'assistenza distrettuale, specialistica e diagnostica, in tutte le Regioni oltre che, come già avviene, quella ospedaliera e farmaceutica, sulla base delle procedure informative già definite e applicate in tante Regioni italiane. È un limite significativo dei piani di rientro non poter avvalersi, in molte realtà, di sistemi adeguati di raccolta e di elaborazione dei dati che consentano più efficaci correttivi alla spesa e un primo monitoraggio sull'effettiva copertura dei LEA e sulla tutela dei bisogni di salute dei cittadini.

La Commissione propone al Governo di promuovere una intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il coordinamento di interventi di sostegno finalizzato a tale obiettivo, anche attraverso forme cooperative tra le Regioni che, consentendo il trasferimento diretto di competenze e metodologie già in uso, consenta alle Regioni in difficoltà di risparmiare tempo e denaro, realizzando i sistemi informativi *standard* in pochi mesi.

Accordi di *partnership* tra le Regioni erano peraltro previsti nel Patto per la salute, ma sono stati realizzati solo in piccola parte. Ed è un limite che ha pesato e pesa tuttora.

b) Nelle Regioni sottoposte alle procedure di commissariamento, che vedono, cioè, i Presidenti della Giunta assumere anche la funzione di Commissari di Governo per l'attuazione dei piani di rientro, è auspicabile una particolare attenzione da parte dell'Esecutivo affinché le procedure di nomina dei direttori generali delle ASL avvengano con grande rigore nella selezione delle professionalità migliori e più sperimentate. Anche in questo campo può essere utile una collaborazione tra le Regioni per consentire di mettere a disposizione delle realtà più difficili le migliori professionalità sul piano nazionale, che garantiscano al meglio pulizia, moralità, capacità di guida di aziende grandi e complesse.

In ogni caso la Commissione invita il Governo a proporre come misura opportuna di trasparenza, la pubblicazione sul *web* dei *curricula* professionali dei direttori generali delle ASL con la motivazione della scelta e l'indicazione degli obiettivi assegnati.

c) Lo Stato deve saper intervenire a sostegno delle Regioni impegnate a risanare la spesa e a riorganizzare la rete dei servizi ospedalieri e distrettuali. I piani di rientro ed i commissariamenti si sono rivelati utili nel contenimento della spesa, contribuendo a far crescere una comune consapevolezza di cittadini ed amministratori. Ma la situazione è ancora aperta a diversi esiti ed entra forse ora nella fase più complessa. Ora, infatti, di fronte al compito della riorganizzazione dell'offerta di servizi, i vincoli di spesa, sia pur necessari, possono rivelarsi non sufficienti. Piani complessi di riorganizzazione e di riforma richiedono competenza, trasferimento di *know-how*, agenzie di supporto, investimento mirato, soprattutto nei settori della tecnologia e del digitale. È auspicabile che in queste realtà si rafforzi la collaborazione istituzionale tra le Regioni interessate e le strutture, le Agenzie e le competenze che, a livello statale, possono supportare sul piano tecnico il lavoro e le scelte dei piani di rientro e dei commissari. Un commissario o un sub-commissario che non può contare su qualificate strutture tecniche e professionalità sperimentate e organizzate, rischia, in questa fase, di non poter assolvere al proprio compito.

Ciò significa proporsi di organizzare, dove se ne avverte la necessità, veri e propri «Uffici commissariali», in cui convogliare le competenze tecniche necessarie, a supporto delle amministrazioni regionali, per aiutare la formazione, nelle Regioni del Mezzogiorno, di una classe dirigente amministrativa e tecnica, con una vera autonomia professionale. Appare infatti un limite significativo, oggi, la presenza di competenze quasi esclusivamente amministrative e giuridiche e la mancanza di competenze sanitarie e di programmazione dei servizi. Con l'ovvio corollario che si producono più «atti» che risultati.

L'obiettivo più grande per la sanità italiana è oggi proporsi il risanamento dei bilanci delle Regioni in deficit e, al contempo, il miglioramento della qualità, il rispetto dei LEA, la riprogettazione dell'offerta. Non si deve più morire di parto!

Ciò non è compito del tavolo di monitoraggio, che ha una funzione di verifica. Deve essere il compito straordinario, di supporto e affiancamento, di altre istituzioni nazionali o regionali. Sono dunque aspetti essenziali:

- il trasferimento delle migliori pratiche, con la presenza di dirigenti di altre Regioni (peraltro già prevista dal Patto per la salute) che possono dimostrare che il cambiamento si può realizzare;

- l'organizzazione di una funzione di controllo e valutazione della qualità delle strutture pubbliche e private, oggi praticamente inesistente;

- la definizione di alcune priorità: la riorganizzazione della rete ospedaliera e dei percorsi di cura ospedale-territorio, il controllo della spesa e i tetti per gli erogatori privati, il sistema tariffario e il contenzioso, che appare privo di monitoraggio e controlli, gli accordi con le Università, l'appropriatezza dei ricoveri e della spesa farmaceutica.

Ed è proprio su queste scelte che si gioca il destino dei piani di rientro e la qualità dell'assistenza sanitaria in molte Regioni del Mezzogiorno.

d) La Commissione invita il Governo a valutare con molta attenzione non solo l'andamento dei conti delle Regioni ma anche la qualità e la completezza dell'assistenza erogata, attraverso modelli indicatori di appropriatezza e di esito delle prestazioni e delle cure.

Si avverte la necessità di definire un sistema nazionale di valutazione, di intesa con le Regioni, in grado di rilevare per tempo le carenze e i problemi, con un monitoraggio costante della qualità dei percorsi di cura o dei ritardi, delle inadempienze nella erogazione dei livelli di assistenza.

Senza tale sistema di valutazione la programmazione sanitaria naviga nel buio e rischia, nel tentativo di ridurre gli sprechi, di ridurre i servizi per i cittadini. Non deve accadere.

## **6. Conclusione**

Il federalismo è un nuovo patto tra gli italiani, tra Nord e Sud del Paese. È un accordo da costruire tra idee, orientamenti politici, realtà sociali diverse. Anche nella sanità si pongono davanti problemi difficili e distanze molto grandi ma non incolmabili. Non è un'impresa impossibile per un Paese che ha voglia di farcela e guarda con fiducia al futuro.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 3 novembre 2010

**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, rappresentanti di Caritas/Migrantes per la presentazione del dossier statistico sull'immigrazione 2010.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Caritas/Migrantes per la presentazione del dossier statistico sull'immigrazione 2010**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il presidente MARCENARO nel ringraziare il dottor Luca Di Sciullo per la sua disponibilità, sottolinea l'importanza della seduta odierna ricordando l'impegno della Commissione in materia di immigrazione.

Il dottor Luca DI SCIULLO, redattore centrale del *dossier* statistico immigrazione Caritas/Migrantes, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta con l'odierna audizione, ne illustra gli aspetti più rilevanti e ricordando che la prima edizione del *dossier* risale a circa venti anni fa, sottolinea come la realtà descritta sia mutata nel tempo. Basta pensare che gli immigrati regolari nel giro di un ventennio sono decuplicati passando da circa 500 mila a quasi 5 milioni, senza tenere conto, perché il calcolo sarebbe necessariamente impreciso, degli immigrati irregolari i quali – tuttavia – in base a stime ufficiose in Italia sono tra i 500 e i 700 mila. Gli immigrati regolari sono in gran parte europei, un gran numero viene dalla Romania – circa 900 mila – e costituiscono una popolazione giovane, con una media di 31 anni contro i 43 anni degli italiani. La scolarizzazione degli immigrati è in crescita ed essi rappresentano ormai circa il 7 per cento della popolazione scolastica. Va peraltro sottolineato come gran parte della popolazione studentesca sia di origine straniera solo nominalmente in quanto, trattandosi di ragazzi figli di immigrati, quindi di seconda generazione, possono essere di fatto considerati integrati nella popolazione italiana. In aumento i matrimoni misti, che dal 1996 al 2008 sono circa 240 mila. La quota di immigrati impegnata nel mondo del lavoro è in costante crescita – ciò anche in ragione della regolarizzazione dei lavoratori stranieri del settembre 2009 – nonostante la crisi ed essi rappresentano oggi quasi un decimo degli occupati. Si può dire dunque che diano un importante contributo alla ricchezza nazionale e del resto un calcolo puramente economico induce a far ritenere che gli immigrati contribuiscano all'economia dello Stato più di quanto ricevano, tenuto conto anche del fatto che il numero delle imprese condotte da stranieri è in aumento e supera oggi le 200 mila unità.

Prendono quindi la parola i senatori PERDUCA (PD) e LIVI BACCI (PD).

Ai senatori intervenuti replica il dottor Luca DI SCIULLO.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando il dottor Luca Di Sciullo e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 3 novembre 2010

**62ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*Interviene per la RAI il direttore della TGR, dottor Alberto Maccari, accompagnato dal condirettore della TGR, dottor Alessandro Casarin, e dal dottor Daniele Mattaccini.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del direttore della TGR**

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore della Testata Giornalistica Regionale, ricordando come l'informazione regionale sia particolarmente all'attenzione di chi segue le vicende locali.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), sottolineando alcuni squilibri a favore delle forze di maggioranza che si registrano in alcune regioni, in particolare in Lombardia, nonché l'eccessivo ritardo con cui i dati vengono co-

municati, chiede se a volte non si corra anche il rischio di penalizzare la rappresentazione di eventi importanti che hanno luogo sul territorio.

Secondo il PRESIDENTE la composizione dei nuclei redazionali sembra rispecchiare la maggioranza politica del territorio corrispondente.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) chiede se non sia il caso di immaginare una gara d'appalto per assegnare il servizio di monitoraggio, mentre evidenzia come in ciascuna regione la componente politica di maggioranza sia costantemente sovrarappresentata, peraltro nell'ambito di spazi estremamente ridotti garantiti complessivamente all'informazione.

Il deputato MERLO (*PD*) domanda se vi sia l'intenzione di valorizzare le produzioni regionali e se si intende salvaguardare la cosiddetta terza edizione del telegiornale. Inoltre, chiede se, a garanzia del pluralismo, sia immaginabile un meccanismo diverso dal semplice conteggio degli spazi assicurati ai partiti.

Secondo il senatore MILANA (*PD*), al di là del calcolo dei minutaggi, andrebbe garantita la qualità della tipologia dell'informazione fornita. Si sofferma poi criticamente sugli squilibri a favore delle forze politiche di maggioranza nelle regione Lazio.

Il deputato PELUFFO (*PD*) chiede notizia circa gli eventuali progetti ed investimenti riguardo all'ipotesi di realizzazione di una «Saxa Rubra del Nord» in occasione di Milano Expo 2015.

Con riferimento in particolare alla regione Campania, il deputato FORMISANO (*IdV*) chiede chiarimenti circa i criteri di selezione per eventuali promozioni e gratifiche, soprattutto qualora vi siano stati eventuali condizionamenti di tipo politico.

Il senatore BUTTI (*PdL*) chiede infine se, per dare una rappresentazione più veritiera, non sarebbe meglio evitare la distinzione al momento operata da parte dell'Osservatorio di Pavia nell'organizzazione dei dati tra istituzioni locali e altri soggetti politici, nonché informazioni su eventuali difficoltà tecniche nella copertura a livello regionale delle trasmissioni via satellite.

Il direttore MACCARI fornisce dettagliata risposta a tutte le domande, precisando in particolare come sia allo studio un diverso modello di rappresentazione dei dati riguardanti l'informazione, come si stia lavorando per aumentare i tempi garantiti all'informazione da parte di ciascuna redazione regionale e per evitare l'eliminazione della cosiddetta terza edizione, già deliberata dal consiglio di amministrazione, e come la valorizzazione delle produzioni regionali potrebbe portare presto anche ad una loro immissione sul circuito internazionale, ribadendo altresì l'impegno

ad equilibrare o correggere eventuali sbilanciamenti nelle singole situazioni. Infine, riconoscendo l'esistenza di problemi di selezione del segnale nella copertura del satellite, fa presente come siano previsti miglioramenti tecnici che potrebbero portare addirittura la TGR ad acquisire spazi su Rainews.

Ipotizzando la necessità di inserire uno specifico richiamo alla TGR all'interno dell'Atto di indirizzo in corso di predisposizione da parte della Commissione in tema di pluralismo dell'informazione, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Relativamente ad eventi riguardanti la puntata di «In h» del 30 ottobre, il senatore BUTTI (*PdL*) chiede al PRESIDENTE di informare quanto prima la Commissione circa le eventuali iniziative che intende assumere.

Il PRESIDENTE dà rassicurazioni in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **COMITATO PARLAMENTARE** **per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 3 novembre 2010

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il presidente D'ALEMA (*PD*) pone in votazione la bozza di parere proposta dai relatori che viene approvata dal Comitato all'unanimità.

**Seguito dell'esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con D.P.C.M. 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica**

Prosegue l'esame dei documenti all'ordine del giorno, su cui intervengono il presidente D'ALEMA (*PD*), i senatori ESPOSITO (*PdL*), PASSONI (*PD*), RUTELLI (*Misto-ApI*) e QUAGLIARIELLO (*PdL*) e i deputati ROSATO (*PD*) e BRIGUGLIO (*FLI*).

Il Comitato conferisce infine mandato al Presidente a dare comunicazione all'Autorità delegata delle valutazioni emerse nel corso del dibattito.

### **Comunicazioni del Presidente**

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (*PdL*) e PASSONI (*PD*) e i deputati ROSATO (*PD*), CICCHITTO (*PdL*) e BRIGUGLIO (*FLI*).

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, all'audizione di cui all'ordine del giorno, nel corso della quale interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'Alema.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 3 novembre 2010

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari» (n. 282)**

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*PdL*) illustra – in sostituzione dei relatori designati – lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega al riassetto conferita al Governo dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con il quale viene riordinata una normativa fondamentale per la presenza dell'Italia all'estero e per gli italiani ivi residenti. Dopo aver riferito dettagliatamente sui contenuti del provvedimento, esprime un vivo apprezzamento per la qualità e l'ottimo livello tecnico del testo, unendosi a quello manifestato dal Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Stefania CRAXI interviene per sottolineare come lo schema di decreto legislativo in esame costituisca un importante tassello dell'azione di semplificazione e razionalizzazione normativa nella quale è fortemente impegnato il ministero degli Affari esteri e il Ministro stesso. Il riordino così realizzato rappresenta un elemento decisivo per il rilancio delle funzioni consolari, semplificando e razionalizzando le disposizioni vigenti e introducendo gli aggiornamenti richiesti dalle modifiche legisla-

tive intervenute in ogni settore dell'attività consolare nei quarant'anni intercorsi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, principale riferimento normativo in materia. Ne risulta un testo che, oltre ad adeguare la normativa, ne agevola la consultazione, e che comporta la soppressione di disposizioni obsolete e una complessiva riduzione delle disposizioni in materia. Conclude sottolineando la complessità e l'importanza del riordino così realizzato, a beneficio degli utenti dei servizi svolti dagli uffici consolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 3 novembre 2010

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Variazione nella composizione della Commissione**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Beatrice Lorenzin, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del deputato Donato Bruno, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo. Le dà quindi il benvenuto e le augura buon lavoro.

**ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre scorso.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 28 ottobre scorso, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 27 novembre 2010.

Avverte inoltre che, in considerazione delle necessità manifestate da alcuni componenti della Commissione di approfondimento di taluni profili emersi nelle relazioni dei due relatori, nonché nel dibattito che ne è seguito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 3 novembre 2010

**66ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.*

*Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Altero Matteoli, accompagnato dal consigliere Gerardo Mastrandrea, Capo ufficio legislativo, e dal dottor Sebastiano Teramo, Capo ufficio stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che verte sulla sicurezza del lavoro nel settore degli appalti e dei subappalti. La Commissione ha da tempo avviato una riflessione sul tema, con particolare riguardo all'adozione del massimo ribasso

d'asta quale criterio per l'aggiudicazione dei contratti d'appalto, che ha creato numerosi problemi sia per la sicurezza sul lavoro che per altri aspetti, e in ordine al quale l'Assemblea del Senato, in data 21 ottobre 2009, ha approvato una specifica risoluzione di impegno al Governo a rivedere la normativa.

Il ministro MATTEOLI, dopo aver evidenziato l'impegno di tutte le istituzioni a favore della sicurezza sul lavoro, si sofferma sul settore edile, che registra quasi il 40 per cento degli infortuni mortali. Richiama quindi la legislazione vigente in materia di appalti, in particolare il decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e il decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici). Tali norme prevedono che i costi della sicurezza del lavoro devono essere evidenziati a parte nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta; inoltre non sono ammesse giustificazioni a corredo dell'offerta.

Le eventuali violazioni di tali disposizioni nei contratti pubblici sono motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, le stazioni appaltanti devono valutare la congruità dell'offerta e richiedere all'offerente giustificazioni di eventuali anomalie, specialmente per i costi della sicurezza sul lavoro (sia per la quota relativa ai rischi da interferenze che per quella riguardante i rischi specifici dell'appaltatore).

Le disposizioni vigenti, molto precise e severe, sono dunque adeguate: al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro, occorre piuttosto intensificare le azioni di prevenzione, contrasto e vigilanza contro il lavoro sommerso e irregolare e lo sfruttamento della manodopera, specie nell'attuale fase di crisi economica, rafforzando il coordinamento e la sinergia tra i vari soggetti istituzionali competenti, sia a livello centrale che periferico. Fondamentale è altresì la formazione e l'informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, per creare una vera cultura della sicurezza.

Il Codice dei contratti pubblici recepisce le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e non può quindi subire modifiche che vengano meno ai principi comunitari. Del resto, sia la normativa europea che quella italiana prevedono due possibili criteri di aggiudicazione per la selezione delle offerte, quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lasciando le stazioni appaltanti libere di scegliere tra i due criteri (al contrario di quanto prevedeva la vecchia legge Merloni, dichiarata non conforme al diritto comunitario). Ritiene quindi che l'obiettivo di una maggiore sicurezza sul lavoro non possa trovare adeguata soluzione in una modifica del Codice dei contratti pubblici tesa a eliminare o a limitare il ricorso al criterio del massimo ribasso, ma piuttosto in una diffusione più ampia della cultura della sicurezza e in sanzioni più severe che colpiscano le aziende più sleali e spregiudicate che, violando la normativa, mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori.

Il senatore DE LUCA (*PD*) osserva che le attuali normative, per quanto evolute, non riescono a evitare che nel settore degli appalti vi siano

ribassi eccessivi che incidono sulla sicurezza del lavoro, anche per la presenza di lunghe filiere di subappalti che diventano poi difficilmente controllabili, come dimostrano recenti incidenti come quello della DSM di Capua e nei quali si infiltrano anche organizzazioni malavitose. Chiede quindi che Governo e Parlamento si uniscano per ottenere una deroga dall'Unione europea nell'applicazione del massimo ribasso, almeno per le Regioni d'Italia più esposte alla criminalità organizzata. Occorre poi un'opera di maggiore sensibilizzazione da parte delle associazioni imprenditoriali.

Il senatore DE ANGELIS (*FLI*) ringrazia il Ministro per la sua relazione. In merito alla sicurezza degli edifici scolastici, di cui la Commissione si è occupata, chiede informazioni circa la notizia, riportata da alcuni organi di stampa, di un progetto che il Governo starebbe valutando per la costituzione di una società per azioni, che dovrebbe occuparsi di tali interventi. Sulla sicurezza del lavoro nel settore edilizio, rileva che vi sono ancora troppe sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, specie nella fase ispettiva. Al riguardo, al fine di ottimizzare l'attività ispettiva, propone l'adozione di un unico modello standardizzato di verbale da parte di tutti gli organismi di controllo.

Il senatore NEROZZI (*PD*) osserva la necessità di limitare l'eccessiva lunghezza delle catene di appalti e subappalti, che impedisce di controllare la correttezza e la qualificazione delle imprese terziste (spesso piccole aziende), con il rischio di incidenti che colpiscono sia i lavoratori che i titolari. Il fenomeno, riscontrato anche dalla Commissione e aggravatosi in questa fase di crisi economica, al di là di altri interventi, richiede un ripensamento della normativa esistente.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), nell'esprimere il suo apprezzamento per l'intervento del Ministro, pur ritenendo idonee le norme esistenti, ritiene utile valutare meccanismi che assicurino meglio il rispetto delle norme stesse e l'incomprimibilità dei costi della sicurezza. Si dovrebbe inoltre cercare di unificare a livello nazionale i prezzari delle gare d'appalto, spesso troppo diversi da Regione a Regione. Auspica uno sforzo maggiore per ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Il presidente TOFANI, dopo aver a sua volta ringraziato il Ministro per la sua relazione, pur condividendo il giudizio sull'adeguatezza delle norme vigenti, rileva tuttavia che, specialmente nelle catene dei subappalti, queste vengono spesso eluse o aggirate, avendo la Commissione avuto notizia di ribassi d'asta anche del 60-70 per cento, palesemente incongrui. Spesso, inoltre, le pubbliche amministrazioni, per carenza di risorse finanziarie, sono portate ad adottare in maniera troppo ampia il criterio del massimo ribasso. Occorre quindi valutare, pur nel rispetto dei vincoli comunitari e della libertà d'impresa, l'opportunità di un ripensamento della normativa vigente.

Il ministro MATTEOLI fa presente la difficoltà di ottenere eventuali deroghe da parte della Commissione europea nell'applicazione della normativa del massimo ribasso. Peraltro, anche se ciò fosse possibile per le Regioni esposte alla criminalità organizzata, sarebbe assai complesso delimitarne il perimetro e si creerebbero disparità tra varie parti del Paese. Meglio quindi operare sul rafforzamento dei controlli e delle sanzioni.

In merito al progetto di una società per azioni dedicata agli interventi per la sicurezza degli edifici scolastici, è per ora una mera proposta all'esame dei competenti Ministeri, volta ad ampliare la disponibilità delle risorse finanziarie. Si dice poi favorevole all'introduzione di un modello unico di verbale ispettivo.

Evidenzia che le procedure e le norme vigenti sono costantemente verificate con le associazioni di categoria, specialmente nel settore edile. Si dichiara comunque disponibile a valutare, per quanto di competenza, eventuali proposte di modifica e miglioramento provenienti dal Parlamento e dalla stessa Commissione d'inchiesta, anche sulla questione del massimo ribasso, sebbene le norme attuali siano adeguate e i casi anomali riscontrati anche dalla Commissione sembrano dovuti a fattori contingenti.

Il presidente TOFANI, dopo aver ringraziato nuovamente il ministro Matteoli per il suo contributo, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

### **Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 3 novembre 2010

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COSTA

*Interviene il dott. Teodoro Raffaele Bilanzone, Direttore Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL), accompagnato dal Colonnello Luigi Tommasi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Veronesi è stato da lui interpellato sul caso, segnalato dal senatore Caforio, concernente un ufficiale che ha contratto una patologia tumorale durante una missione nell'area balcanica. Il senatore Veronesi ha dato la sua disponibilità a fornire un parere circa le possibilità di effettuare in Italia le cure necessarie e si è altresì dichiarato disposto ad essere ascoltato presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, sui temi dell'inchiesta riconducibili ai profili scientifici e medici.

**Audizione del Direttore Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL)**

Il PRESIDENTE, nel rivolgere un cordiale saluto agli intervenuti, ricorda che in occasione dell'odierna audizione la Commissione è interessata, tra l'altro, ad acquisire i dati relativi al numero delle istanze pervenute e di quelle evase, con riferimento prevalente, se possibile, alle patologie oggetto dell'inchiesta; all'organico degli uffici, con una valutazione della sua adeguatezza; alla gestione delle relazioni con il pubblico, per l'orientamento delle persone che hanno contratto le patologie e per i familiari; alle procedure; ai tempi medi per l'espletamento delle pratiche; alla modulistica con cui si dà notizia del responsabile del procedimento e dello stato di avanzamento di esso.

Il dott. BILANZONE, prima di fornire gli elementi richiamati dal Presidente, si sofferma sul quadro normativo nel quale si inseriscono i casi oggetto dell'inchiesta parlamentare, ricordando in primo luogo l'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), che al comma 562 ha disposto l'estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo a tutte le vittime del dovere, considerando tali anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, a seguito di missioni di qualunque natura, in Italia o all'estero, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative. Tra tali soggetti sono ricompresi anche coloro i quali hanno contratto patologie riconducibili all'esposizione all'uranio impoverito. Alla citata disposizione è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2006, che ha disciplinato il riconoscimento dei benefici per il personale cosiddetto «equiparato» attribuendo: la speciale elargizione; l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria; un assegno vitalizio e il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.

L'art. 34 della legge n. 222 del 2007, ha esteso il beneficio della speciale elargizione, nell'importo effettivamente previsto per le vittime del terrorismo, a tutte le vittime del dovere, compresi i soggetti «equiparati», nella misura di 200.000 euro a favore dei superstiti nonché degli infortunati affetti da patologie permanentemente invalidanti, elevando l'importo della speciale elargizione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità.

Il dott. Bilanzone, dato conto dell'art. 2, comma 105, della legge finanziaria del 2008 che ha disposto ulteriori benefici per gli infortunati e i superstiti, si sofferma sui commi 78 e 79 dello stesso articolo che, per la prima volta, hanno citato quale causa di insorgenza della malattia o del decesso la contaminazione da uranio impoverito, prevedendo indennizzi a favore del personale militare che ha partecipato a missioni all'estero o che è stato impiegato nei poligoni di tiro ovvero in siti di stoccaggio

dei munizionamenti nonché al personale civile che ha operato negli stessi contesti territoriali. Occorre in proposito sottolineare che la citata disposizione subordina la concessione dell'indennizzo all'accertamento di specifici episodi di contaminazione, diversamente dalla legge n. 266 del 2005 che ha posto a fondamento dell'insorgenza delle malattie le particolari condizioni ambientali od operative. In sede di disposizioni attuative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, è stato stabilito che il beneficio della speciale elargizione, nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, pari a 27 milioni di euro per il triennio 2008-2010, è erogato a condizione che l'esposizione all'uranio sia stata la causa ovvero la concausa efficiente della malattia e del decesso. Tale impostazione normativa, che richiede l'accertamento di un nesso causale tra la contaminazione per l'uranio impoverito e l'insorgere delle patologie, non risulta essere in linea con l'indirizzo espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta della passata legislatura, che proponeva di sostituire il nesso di causalità con l'adozione di un criterio di probabilità.

Il dott. Bilanzone osserva che l'impostazione normativa da lui illustrata ha reso particolarmente laboriosa la procedura adottata ai sensi del predetto DPR n. 37 del 2009: è stato infatti previsto che, ai fini del riconoscimento della dipendenza da contaminazione della patologia sofferta, debba essere prodotta apposita istanza entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dal 7 maggio 2009, data di entrata in vigore del citato DPR n. 37 e, per gli eventi successivi al 7 maggio, entro sei mesi dal manifestarsi della malattia e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Alla Direzione Generale della Previdenza Militare è stato attribuito il compito di provvedere all'istruttoria delle domande, verificando presso i comandi dei reparti le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato quale causa dell'insorgenza della patologia, nonché accertando la dipendenza da causa di servizio della patologia stessa. Ai sensi della vigente disciplina tale accertamento comporta una visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione sanitaria del danno, nonché il parere motivato del Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla dipendenza della malattia da contaminazione derivante dall'uranio impoverito. Inoltre i benefici sono corrisposti sulla base di una graduatoria unica nazionale, stilata secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi che hanno costituito la causa o la concausa efficiente o determinante della patologia tumorale.

Nell'ambito della Direzione Generale della Previdenza Militare – prosegue il dott. Bilanzone – sono state costituite due strutture: la prima, denominata «Area Speciale Benefici Assistenziali» (SBA), dedicata alla trattazione delle istanze del personale militare qualificato vittima del terrorismo, del dovere o del servizio, nonché equiparato alle vittime del dovere; la seconda, denominata «Area Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive» (SBAEN), che tratta in maniera unitaria il procedimento relativo alla concessione dell'indennizzo previsto dal DPR n. 37 del 2009.

Dopo aver fornito i dati numerici relativi al personale in servizio presso le due aree, il dott. Bilanzone fa presente che per i benefici relativi ai militari equiparati alle vittime del dovere i tempi medi di emanazione dei provvedimenti sono di circa 18 mesi dalla data di avvio del procedimento. Nella totalità dei casi, ove vi sia disponibilità di fondi, la Direzione Generale adotta il provvedimento di concessione o di negazione del beneficio entro 30 giorni dall'acquisizione del parere del Comitato di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presso entrambe le aree è stato inoltre costituito un *info-point*, pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della Difesa e dotato di cassetta di posta elettronica, fax, telefoni civili e militari, attivo dal lunedì al venerdì, con compiti di orientamento e formazione che sono stati espletati attraverso circa 100 contatti mensili, con buon indice di soddisfazione degli utenti, per la prima area, e attraverso circa 50 contatti mensili per la seconda area.

Per quello che riguarda il fabbisogno di personale, va rilevato il fatto che la Direzione si trova già sotto organico e deve ora fare fronte a numerose cessazioni dal servizio: tuttavia, l'impegno e la motivazione del personale addetto ha consentito di adempiere ai compiti istituzionali, ma la situazione è al limite e rischia di diventare insostenibile in caso di aumento delle domande e di contenzioso.

Il dott. Bilanzone dà quindi conto dettagliatamente del numero delle pratiche pervenute e di quelle evase, in relazione alle richieste del personale equiparato alle vittime del dovere e in relazione alle richieste del personale esposto all'uranio impoverito. Per questo ultimo caso, precisa che non è stata definita ancora alcuna istanza, salvo quelle risolte negativamente per mancanza assoluta delle condizioni di legge.

Nel segnalare in conclusione le criticità rilevate, il dott. Bilanzone fa presente che, con una certa approssimazione, l'iter procedimentale delle posizioni riferite all'attribuzione dell'indennizzo ai sensi del DPR n. 37 del 2009 può essere concluso entro 15 mesi della data di chiusura dei termini di presentazione delle istanze. Occorre infatti considerare che si incontrano numerose difficoltà nella fase di acquisizione della documentazione, tenuto conto che l'ambito di applicazione della norma si estende agli eventi verificatisi dal 1961. A tale proposito è stato predisposto un format, recentemente integrato su richiesta del Comitato di verifica per le cause di servizio, che dovrebbe agevolare i comandi militari nella predisposizione delle informazioni richieste. Anche in sede di valutazione da parte della Commissione Medica Ospedaliera, non è infrequente il caso di rinvii della visita per la constatazione che l'infermità si trova in fase evolutiva e non è ancora stabilizzata. Infine, nella fase di richiesta di parere al Comitato di verifica per le cause di servizio si evidenziano i problemi legati alla formulazione delle norme che impongono l'accertamento di possibili situazioni espositive, accertamento di notevole difficoltà e che comporta un notevole incremento dei tempi di definizione delle pratiche. Per quello che riguarda l'area SBA, occorre rilevare da un lato l'esistenza di un contenzioso, assai pesante per l'amministrazione, derivante dall'erronea

interpretazione secondo la quale i benefici per i militari equiparati alle vittime del dovere dovrebbero essere erogati anche nei confronti di coloro che sono vittime di altro tipo di eventi, come incidenti aerei o stradali. Un altro punto di criticità riguarda la difficoltà di gestione dei fondi necessari, in quanto nel relativo capitolo di spesa convergono fondi assegnati per varie e diverse finalità, cosa che rende quanto mai difficile la programmazione della spesa.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede che siano forniti i dati disaggregati per patologie dei provvedimenti di concessione dei benefici previsti per il personale «equiparato».

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede se siano stati presentati ricorsi sui provvedimenti di diniego dei benefici per il personale citato dal senatore Ferrante.

Il PRESIDENTE ritiene che debba essere valutata attentamente la coerenza tra le disposizioni di legge che regolano la concessione dei benefici richiamati dal dott. Bilanzone nella sua esposizione e le relative norme regolamentari di attuazione, poichè, a suo avviso sono riscontrabili alcune discrasie. Osserva quindi che la difficoltà di programmare la gestione dei fondi disponibili potrebbe essere superata impegnando le somme relative al momento del ricevimento delle domande.

La senatrice FONTANA (*PD*) chiede chiarimenti circa la possibile integrazione dei fondi destinati all'erogazione dei benefici oggetto dell'odierna audizione.

Il dott. BILANZONE, dopo aver manifestato la disponibilità a fornire i dati richiesti dal senatore Ferrante, ricorda che per la contaminazione dall'uranio impoverito sono stati adottati solo provvedimenti di esclusione, ma nessuno di concessione dei benefici, poichè la normativa prevede che l'erogazione avvenga dopo la formazione della graduatoria unica. Conviene inoltre con il Presidente circa l'opportunità di impegnare la spesa in relazione alle domande ricevute e fa infine presente che un'altra criticità di carattere generale va individuata nella eccessiva stratificazione e complicazione della normativa. Chiarisce infine alla senatrice Fontana che è effettivamente prevista una integrazione dei fondi per i risarcimenti.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*), dopo aver ringraziato il Direttore Generale della Previdenza Militare per l'ampia ed interessante relazione, dichiara di considerare molto grave il fatto che nessuna delle istanze relative alla contaminazione da uranio impoverito sia stata definita, ad eccezione di quelle definite negativamente. Non si tratta di imputare responsabilità all'amministrazione, bensì di sottoli-

neare come le leggi e i regolamenti attuativi costituiscano un complesso normativo particolarmente farraginoso, che impedisce interventi più tempestivi anche per casi evidenti e tali da non richiedere particolare accertamenti.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene che nella formulazione della graduatoria cui ha fatto riferimento il dott. Bilanzone dovrebbe essere adottato un criterio obiettivo, quale, a suo avviso, è quello costituito dalla data di presentazione delle domande.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) osserva che dall'esposizione del Direttore Generale della Previdenza Militare si può desumere che gli uffici sono ben organizzati in relazione al numero delle istanze pervenute; occorre però rendersi conto che esiste un'iperburocratismo che danneggia in primo luogo gli aventi diritto. Nell'esposizione del Direttore Generale si fa presente che ad oggi non è stata definita nessuna delle istanze relative all'esposizione all'uranio impoverito: ciò comporta che, come si legge dalla stampa quotidiana, un reduce dall'Iraq abbia adito il giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento dei benefici, o che un maggiore dell'Esercito abbia visto il suo nome incluso nelle liste delle persone decedute. Vi sono pertanto delle lacune gravi che devono essere colmate nell'interesse di chi ha diritto ad essere risarcito in quanto ha rischiato la vita nel corso di missioni al servizio del proprio paese.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritiene che la senatrice Sbarbati abbia posto una questione molto rilevante nel suo intervento e, d'altra parte, anche il dott. Bilanzone, nel suo intervento, ha descritto numerose criticità afferenti ai procedimenti concessivi. Occorrerà valutare le iniziative legislative da adottare, ma fin da ora ci si dovrebbe interrogare sul modo per semplificare il procedimento e giungere da un periodo di definizione delle pratiche di 15/18 mesi ad un termine più adeguato e dignitoso.

È inoltre evidente che vi è una contraddizione tra l'indirizzo espresso dalla Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito nel corso della XV legislatura, relativamente alla necessità di sostituire il nesso da causalità con il criterio di probabilità, e le normative che subordinano la concessione del beneficio all'accertamento di un rapporto causale tra esposizione e insorgere della patologia.

Il senatore AMATO (*PdL*) ricorda che la comunità scientifica ha unanimemente stabilito che non è possibile definire con certezza un nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere delle patologie tumorali. Quando la norma subordina la concessione dei benefici all'accertamento del predetto nesso causale non solo si contrappone a concordi valutazioni scientifiche, ma, ignorando le indicazioni emerse al termine dell'inchiesta svolta nella XV legislatura, testè ricordate dalla senatrice Fontana, detta una disciplina che complica il lavoro degli uffici. A suo avviso, la Commissione deve sollevare questo problema. Chiede

quindi al dott. Bilanzone di chiarire se, in pendenza della definizione delle istanze relative all'esposizione all'uranio impoverito, vi siano stati ricorsi, cause e sentenze dei tribunali competenti su tale materia.

Il senatore RAMPONI (PD) chiede di sapere in quale modo è stata data pubblicità agli *info point* richiamati dal dott. Bilanzone. Chiede altresì di sapere se la Direzione Generale della Previdenza Militare disponga di dati sull'andamento delle patologie negli ultimi 10 anni. Ricorda quindi che nel corso dell'inchiesta svoltasi durante la XV legislatura si decise di affermare un principio fortemente innovativo: non essendo possibile provare il nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali, si ritenne preferibile che il diritto all'indennizzo fosse riconosciuto a tutti coloro che, avendo partecipato a missioni militari, avessero contratto le predette malattie. Poiché non sembra che tale principio sia stato recepito nella normativa vigente, occorre riproporre con forza l'indirizzo a suo tempo stabilito. Con riferimento alle osservazioni della senatrice Sbarbati ricorda che la possibilità di presentare le istanze decorre dal 7 maggio 2009 e che occorre valutare con attenzione che gli elementi di criticità che sono stati illustrati nella relazione introduttiva. Osserva infine che la previsione per cui i benefici sono erogati solo nel momento in cui sono state espletate tutte le pratiche risulta del tutto illogica e controproducente.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede di chiarire che cosa si intenda per termine perentorio di sei mesi dal manifestarsi della malattia, considerato che alcuni tumori hanno un lungo periodo di latenza. Chiede inoltre se vi sono istanze di riconoscimento dei danni da vaccinazioni.

Il colonnello TOMMASI fa presente che il termine richiamato dalla senatrice Granaiola decorre dal momento in cui la patologia si manifesta. Non risultano istanze riguardanti danni derivanti da vaccinazioni.

Il senatore GALLO (PdL) ritiene che l'inchiesta in corso debba evitare di porsi ulteriori interrogativi circa la sussistenza di un nesso, indimostrabile, di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere delle patologie, ed indicare altre priorità, tra le quali vi è senz'altro quella di dare risposte tempestive alle istanze presentate ed assicurare le relative risorse finanziarie.

Replicando agli intervenuti, il dott. BILANZONE fa presente alla senatrice Sbarbati che la situazione per cui ad oggi nessuna delle istanze relative all'esposizione dell'uranio impoverito è stata definita deriva da una regolamentazione particolarmente stringente, che ha escluso il criterio di probabilità per riconoscere il diritto all'indennizzo del danno subito. L'amministrazione, ovviamente, applica la normativa vigente e i commi 78 e 79 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 e il relativo regolamento di attuazione subordinano all'accertamento dell'esposizione all'uranio im-

poverito o alle nanoparticelle disperse nell'atmosfera il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Diversa era la previsione della legge n. 266 del 2005 che, per l'estensione dei benefici delle vittime del terrorismo a tutte le vittime del dovere, considerava come tali anche coloro che avessero contratto infermità nel corso di missioni, in dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative: una tale formulazione legislativa pone infatti minori vincoli. Con riferimento alle osservazioni del senatore Gallo, ricorda che nella definizione del piano di riparto delle risorse si parte dall'evento più remoto nel tempo; al senatore Caforio, fa presente che la lunghezza dei tempi relativi alle procedure di riconoscimento del danno derivante da esposizione all'uranio impoverito, di cui l'amministrazione della difesa si duole, deriva in primo luogo dalla difficoltà di accertare il più volte richiamato nesso di causalità.

Dopo aver fatto presente al senatore Ramponi che tutti i dati relativi agli *info point* sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, con la possibilità di scaricare la modulistica, rileva che una volta concluse positivamente le pratiche relative all'accertamento della esposizione all'uranio impoverito, gli interessati possono promuovere una causa civile per ottenere risarcimenti più elevati.

Il colonnello TOMMASI fa presente che gran parte delle istanze pervenute sono già state trasmesse al Comitato di verifica per le cause di servizio. Sottolinea quindi le difficoltà che si incontrano, in fase istruttoria, nel reperire la documentazione relativa alle circostanze di luogo e di tempo nelle quali si sono verificati gli eventi dai quali derivano i danni indennizzabili. Spesso, il Comitato di verifica istituito presso il Ministero dell'Economia ha richiesto supplementi di istruttoria e, a tal fine, sono stati elaborati strumenti idonei come, ad esempio, l'integrazione del format a cui ha fatto riferimento il dott. Bilanzone nel suo intervento.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene che il riferimento alle condizioni ambientali ed operative, di cui alla legge finanziaria per il 2006 non sia stato soppresso con l'adozione del DPR n. 37 del 2009, poichè, a suo avviso, quando si afferma che l'attribuzione dei benefici è subordinata all'accertamento dell'esposizione all'uranio impoverito come causa ovvero concausa efficiente e determinante della malattia e del decesso, il termine «concausa» rinvia proprio alle specifiche condizioni operative ed ambientali.

Il PRESIDENTE ritiene che dall'incontro odierno sia scaturita l'esigenza di prospettare soluzioni normative che rimuovano gli impedimenti e le farraginosità procedurali derivanti dalla formulazione dei commi 78 e 79 dell'art. 2 della legge finanziaria del 2008. Occorre infatti riaffermare per legge il criterio di probabilità, per cui il diritto all'indennizzo sorge automaticamente laddove sia accertata la possibilità di ricondurre l'insorgere della patologia al mero fatto della partecipazione a missioni internazionali. È altresì necessario sopprimere la perentorietà dei termini, così

come enunciata nel DPR n. 27 del 2009 e affermare invece che i termini per la presentazione delle istanze hanno carattere ordinatorio. Invita quindi il Direttore Generale della Previdenza Militare a prendere in considerazione la possibilità di convocare una Conferenza di servizi che affronti fattivamente il tema della riduzione dei tempi necessari all'espletamento delle pratiche. Ricorda, in proposito, che in passato, i tempi di attesa per l'espletamento delle istanze per lo svolgimento del servizio civile furono abbattuti da 15 a 2 mesi quando la questione fu affidata ad un ufficio stralcio.

Il Presidente ringrazia quindi gli intervenuti, auspicando che vi sia presto l'occasione per un nuovo incontro al fine di approfondire ulteriormente le questioni emerse, e dichiara conclusa l'audizione.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici è convocato per domani, giovedì 4 novembre, alle ore 9, presso l'aula della Commissione Finanze e Tesoro, sulla nomina dei consulenti e sull'integrazione del programma dei lavori.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 10 novembre alle ore 14 per il seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAVAFAP.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 3 novembre 2010

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1460) MICHELONI.** – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

**(1478) TOFANI e BEVILACQUA.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1498) GIAI.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO.** – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

**(1546) RANDAZZO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1557) PEDICA.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi per la valutazione delle criticità relative, in particolare, all'articolo 23 del testo.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato in merito ai rilievi del Relatore.

Il PRESIDENTE rende disponibile per approfondimenti la nota testé depositata, al fine di poter esprimere il parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita una nota di chiarimenti relativamente ai profili rilevati dal Relatore.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita una nota di chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato nonché la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito in relazione ai profili doganali.

Il PRESIDENTE dichiara che tali note sono rese disponibili e propone di rinviare il seguito dell'esame al fine dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note di chiarimenti che vengono acquisite e rese disponibili ai membri della Sottocommissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 3 novembre 2010

**38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249):** osservazioni favorevoli;

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale» (n. 263):** osservazioni favorevoli;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 3 novembre 2010

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (n. COM (2010) 505 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (n. COM (2010) 542 definitivo):** esame e rinvio;

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo (n. COM (2010) 550 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.









